



raccolta di articoli sui
CREDITI D'IMPOSTA

avv. Maurizio Villani

PubbliGraf
Alessano (Le)

Maurizio Villani

CREDITI D'IMPOSTA
Raccolta di articoli

Avvocato Tributarista in Lecce

*componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi*

www.studiotributariovillani.it
e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

Finito di stampare
nel settembre 2003
presso **PUBBLIGRAF DE VITO s.r.l.**
73031 Alessano (Le) - piazzetta Padre Pio, 7/9
tel. e fax 0833/781 263
www.pubbligrafonline.com
info@pubbligrafonline.com

PREFAZIONE

L'idea di raccogliere tutti gli articoli scritti da quasi un anno sulla travagliata vicenda dei crediti d'imposta (investimenti ed occupazione) mi è venuta il giorno stesso in cui il Governo ha modificato sensibilmente le percentuali di compensazione per l'anno 2003, accogliendo, in gran parte, le richieste più volte sollecitate.

Leggendo i vari scritti, si può ripercorrere la particolare e complessa vicenda dei due crediti d'imposta, che tante preoccupazioni hanno dato a quei coraggiosi imprenditori che nel Mezzogiorno hanno fatto investimenti e creato occupazione.

L'insegnamento che se ne può trarre è quello che situazioni del genere non si devono verificare ed in ogni caso le necessarie correzioni non devono intervenire dopo un anno.

L'imprenditore ha bisogno di fiducia e certezze da parte del legislatore, che non deve mai cambiare le regole del gioco a partita aperta perché, in tal modo, crea disorientamento e sfiducia, i mali peggiori, cioè, per lo sviluppo del Sud.

Certo, non tutti i problemi dei crediti d'imposta sono stati risolti; molti, infatti, sono ancora sul tappeto, come, per esempio, le compensazioni annullate con un colpo di mano il giorno 13 novembre 2002 nonché la disciplina dei crediti per gli investimenti ultimati dopo il 2002 ed, infine, la bassa percentuale (6%) delle compensazioni per i crediti d'imposta investimenti dal 2004 in poi.

Le esigenze di bilancio statale frenano la risoluzione immediata e definitiva di tutte le problematiche in atto; l'importante, però, è che si sia fatto un primo, significativo passo avanti per la soluzione di alcune tematiche, con

l'obiettivo primario di non mortificare la voglia di fare dell'imprenditore meridionale, che merita riconoscimento e rispetto per il difficile contesto sociale, finanziario e strutturale in cui opera.

La leva fiscale, se bene usata, può favorire lo sviluppo dell'economia di un Paese (come è avvenuto in Irlanda ed in Spagna negli ultimi anni) e l'esperienza dei crediti d'imposta deve essere un monito al legislatore per realizzare l'obiettivo primario di potenziare le strutture industriali, favorendo, altresì, l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno.

Lecce, 01 agosto 2003

1

**CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD
NECESSARIE MODIFICHE LEGISLATIVE**

Lecce, 10 ottobre 2002

Il dibattito politico sulle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno, specie in questi ultimi mesi, è inquinato da tre equivoci di fondo che, se non chiariti nei giusti termini tecnico-giuridici, potrebbero in futuro compromettere seriamente l'impianto della normativa agevolativa per il Sud.

In sostanza, soprattutto dalla classe politica del Nord, si contesta che:

- 1) le agevolazioni fiscali per il Sud non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione comunitaria se non estese all'intero territorio nazionale;
- 2) le agevolazioni fiscali, se non preventivamente controllate, soprattutto dal punto di vista finanziario, potrebbero compromettere il bilancio dello Stato;
- 3) i diritti acquisiti non devono necessariamente essere riconosciuti, soprattutto per quanto eccipito nei due numeri precedenti.

Senza entrare in disquisizioni tecniche, non opportune in questa sede anche per i limiti di spazio, è facile rispondere alle suddette domande facendo presente che:

- a) la Comunità Europea aveva autorizzato il credito d'imposta investimenti **soltanto** per il Mezzogiorno con il decreto legge n. 138/2002; in sede di conversione, invece, con la legge n. 178/2002, il legislatore ha voluto estendere i benefici anche al Nord e sino ad oggi la Commissione Europea ancora non ha dato la sua approvazione;
- b) le agevolazioni fiscali per il solo Mezzogiorno ci sono sempre state (dalla ricchezza mobile e complementare di antica memoria sino al D.P.R. n. 601/1973 e T.U. n. 218/78) e questo non ha mai creato problemi al bilancio dello Stato, anche in mancanza di preventive concessioni e limitazioni; in sostanza, sino agli anni scorsi, molte aziende del

Mezzogiorno, pur con alte redditività, hanno potuto beneficiare **per dieci** anni delle agevolazioni fiscali IRPEG ed ILOR, anche per gli ampliamenti, ristrutturazioni ecc.;

- c) i diritti acquisiti non devono mai essere messi in discussione sia perché lo prevede lo Statuto dei diritti del contribuente e sia, soprattutto, per dare certezze agli imprenditori che, altrimenti, per il futuro, non potendosi più fidare dello Stato, si guarderanno bene dal fare gli investimenti e le assunzioni.

Chiarite, quindi, le pregiudiziali nordiste, bisogna, però, notare che con la Finanziaria 2003, presentata dal Governo, la situazione dei crediti d'imposta per il Mezzogiorno è peggiorata perché se prima i problemi erano due adesso sono diventati **tre**.

Infatti:

- A) tra le lacune più vistose c'è il mancato cumulo tra i crediti d'imposta e gli incentivi della TREMONTI-BIS; infatti, nella Finanziaria, non è previsto un rifinanziamento della TREMONTI-BIS che, insieme al credito d'imposta, doveva compensare gli "svantaggi" del Mezzogiorno sui maggiori costi del capitale;
- B) per il credito d'imposta investimenti, ancora oggi, non si capisce se, ed in che misura, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà ad una verifica e se verrà mantenuto il principio assurdo dell'ordine cronologico delle prenotazioni (oltre 12.000 furono fatte nella sola giornata del 25 luglio c.a., esaurendo in tal modo, tutti i fondi previsti sino al 2006); **oltre tutto, ed è la cosa più sconcertante, il Ministero quel giorno consentì la presentazione delle domande anche alle aziende del Centro-Nord che, in quel momento, vigente il decreto legge n. 138, non dovevano assolutamente partecipare perché la legge era indirizzata soltanto alle imprese del Mezzogiorno.**

Soltanto con la conversione in legge l'agevolazione è stata estesa alle aziende del Centro-nord e questa vicenda la dice lunga quando sono in gioco gli interessi nordisti.

- C) Inoltre, per quanto riguarda il credito d'imposta per l'occupazione, con l'ultimo decreto legge n. 209/2002, si arriva all'assurdo che tutte le assunzioni successive al 07 luglio c.a. potranno rilevare ai fini del bonus solo nel caso in cui siano effettuate nuove assunzioni "in sostituzione" di quelle precedenti: il che sarà possibile solamente ove qualche dipendente del-

l'azienda si dimetta per raggiunti limiti di età o, peggio, sia licenziato! (con buona pace per la lotta alla disoccupazione meridionale e giovanile).

Oltretutto, se, come si dice, le risorse finanziarie sono scarse non si capisce perché si debba riconoscere un credito d'imposta occupazione di **L.** per le aziende del Nord dove il tasso di disoccupazione è fisiologico e non concentrarlo, invece, **solo al SUD con un tasso tre volte superiore.**

Arrivati a questo punto, è necessario che i nostri Parlamentari si attivino perché, in sede di discussione della Finanziaria, siano inserite quelle necessarie modifiche legislative, che possono così **sintetizzarsi:**

- limitare le agevolazioni fiscali **solo al SUD**, visto che le risorse finanziarie sono scarse e non possono esaurire le richieste dell'intera nazione;
- confermare tutti i **diritti acquisiti** per entrambi i crediti d'imposta che, senza preventive istanze o limiti di spesa, possono essere utilizzati sino alle naturali scadenze (bonus occupazione sino al **2003** e bonus investimenti sino al **2006**);
- **rifinanziare** i due crediti d'imposta e riaprire i termini per la presentazione di nuove istanze, tenendo conto non dell'asettico ed assurdo ordine cronologico ma della serietà e congruità dell'investimento da eseguire per il reale sviluppo del Mezzogiorno.

CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD
AL DANNO LA BEFFA

Lecce, 18 novembre 2002

La nota vicenda dei due crediti d'imposta per il SUD, per l'occupazione e per gli investimenti, in questi giorni, si è arricchita di due importanti novità legislative che, invece di risolvere i problemi, hanno creato maggiore confusione e danno alle aziende che hanno fatto sensibili investimenti e creato nuova occupazione, avendo fiducia nelle leggi dello Stato allora esistenti.

In particolare, è accaduto che la Camera dei Deputati, in prima lettura, ha approvato la legge finanziaria per il 2003, che in questi giorni è in discussione al Senato, ed al tempo stesso il Governo, con un magistrale colpo di mano, con il decreto legge n. 253 del 12/11/2002, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13/11/2002, ha bloccato l'utilizzo del credito d'imposta per tutti gli investimenti sino al **30 marzo 2003**.

Inoltre, al danno conseguente all'impossibilità di poter compensare i suddetti crediti nel prossimo acconto di novembre, il legislatore, sospettoso e confusionario, pretende dalle aziende, che sin dal 14 marzo 2001 hanno fatto investimenti ed utilizzato sino a ieri il contributo consentito dalla legge, di presentare una **nuova istanza**, a pena di **decadenza**, e **senza sapere** la percentuale del credito, ancora non utilizzato, che potrà essere compensato nei prossimi anni.

Insomma, al danno la beffa!

Le pastoie burocratiche ed i limiti finanziari al buio sono previsti anche per quelle imprese che, nel fatidico giorno del 25 luglio 2002, hanno avuto la fortuna di essere ammesse al beneficio, tenuto conto che quel giorno furono convalidate 2.000 istanze rispetto alle 12.000 presentate (anche dalle aziende del Centro-NORD che, in quella data, non avevano titolo a partecipare).

A questo punto, oltre la certezza del diritto, che viene completamente can-

cellata, in barba al tanto decantato Statuto dei diritti del contribuente, che ormai è diventato carta straccia, in questa situazione di generale confusione ed incertezza, si mina profondamente la fiducia degli imprenditori seri, che in futuro si guarderanno bene dal fare investimenti ed occupazione per il rischio delle modifiche legislative che in qualunque momento possono intervenire, soprattutto, ed è la cosa più grave, con effetti **retroattivi**.

Inoltre, con le modifiche legislative sino ad oggi approvate:

- è stata confermata la cancellazione del cumulo tra la TREMONTI-BIS e la TREMONTI-SUD;
- sono stati estesi tutti i benefici fiscali anche alle aziende del CENTRO-NORD, per cui si dovrà chiedere un nuovo intervento della Comunità europea che, invece, in precedenza, aveva autorizzato i benefici **solo** alle aziende del **SUD**;
- si bloccano tutte le assunzioni sino al 31/12/2002, perché non hanno diritto ad alcun credito, a meno che non si proceda a licenziamenti o sostituzioni di impiegati od operai!

A questo punto, una domanda sorge spontanea: ma i Parlamentari del SUD, ed in particolare i Parlamentari salentini, si sono resi conto di quello che hanno votato e dei danni che subiranno le aziende del Mezzogiorno?.

A Voi gentili e pazienti lettori, la risposta.

La speranza è che il Governo, intanto, ritiri subito il decreto che blocca l'utilizzo dei crediti sino al 30 marzo 2003 e che nel frattempo, il Senato modifichi la legge finanziaria in discussione nel modo seguente:

- riconoscendo, a tutti gli effetti, **i diritti acquisiti** dalle aziende sino alla data del 07 luglio 2002;
- limitando i crediti d'imposta solo al **SUD**, se veramente si vogliono migliorare le condizioni economiche delle aree svantaggiate, nei limiti, logicamente, degli stanziamenti di bilancio oggi consentiti.

CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD
AL PEGGIO NON C'E' MAI FINE

Lecce, 18 novembre 2002

La settimana scorsa per la nota vicenda dei crediti d'imposta per il SUD ci sono state due importanti novità che invece di risolvere i problemi, più volte denunciati, li hanno sensibilmente aggravati, creando sfiducia fra imprenditori e professionisti a danno dell'immagine del Governo.

In sostanza, è accaduto che la Camera, in prima lettura, ha approvato la legge finanziaria per il 2003, che in questi giorni è in discussione al Senato, ed al tempo stesso il Governo, con un magistrale colpo di mano, il giorno 13 novembre c.a., con un decreto legge entrato in vigore lo stesso giorno, ha bloccato l'utilizzo del credito d'imposta per tutti gli investimenti **sino al 30 marzo 2003**.

In sostanza, oggi, la situazione dei due crediti d'imposta, per gli investimenti e per l'occupazione, è la seguente.

- 1) Gli imprenditori che **prima dell'08 luglio 2002**, confidando nella normativa allora esistente, hanno avviato consistenti investimenti ed hanno conseguito il diritto al relativo contributo non possono stare tranquilli perché devono rispettare determinate procedure senza, peraltro, sapere l'entità del credito che potranno utilizzare nei prossimi anni, in ogni caso a partire dal 31 marzo 2003 e non prima. Infatti, i suddetti contribuenti, entro il 28 febbraio 2003, dovranno, innanzitutto, comunicare, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate competente i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati ed inoltre dovranno aspettare il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2003, per conoscere la percentuale di credito fruibile per gli anni dal 2003 in poi.

Il suddetto provvedimento ministeriale, infatti, dovrà tenere conto dei limiti di stanziamento di bilancio pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, nonché dell'ammontare complessivo dei crediti d'imposta ancora non utilizzati da parte di tutti coloro che faranno le comunicazioni agli Uffici fiscali. Come può notarsi, gli imprenditori che, fidandosi delle norme allora esistenti, hanno fatto notevoli investimenti e creato occupazione, oggi, non solo hanno perso la fiducia nei confronti dello Stato, per mancanza di certezze giuridiche, ma in più sono costretti a rispettare, a pena di decadenza, gravose incombenze burocratiche senza, peraltro, conoscere preventivamente l'entità del contributo utilizzabile nei prossimi anni.

- 2) Gli imprenditori che **a decorrere dall'08 luglio 2002** hanno conseguito l'assenso del Centro operativo di Pescara, perché in quella fatidica data del 25 luglio 2002 si sono classificati nei primi 2000 posti su 12.000 domande presentate, non possono neppure loro dormire sonni tranquilli perché devono sospendere l'utilizzo del credito sino al 30 marzo 2003, presentare la comunicazione, a pena di decadenza, come esposto al n. 1 ed infine possono riprendere l'utilizzo del contributo fino a concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% negli anni 2004 e 2005.
- 3) Gli imprenditori, invece, che il giorno 25 luglio 2002 hanno visto **respinta** l'istanza presentata al Centro operativo di Pescara potranno ripresentare l'istanza stessa conservando però lo stesso ordine di priorità ma l'utilizzo del credito sarà subordinato alla preventiva autorizzazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in ogni caso la compensazione dovrà essere effettuata entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza.
- 4) Infine, tutti gli imprenditori che intendono effettuare investimenti a decorrere dal **1° gennaio 2003** dovranno ottenere la preventiva autorizzazione e potranno, in ogni caso, utilizzare il contributo entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza, sempre logicamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio che di volta in volta saranno stabiliti.
- 5) Per quanto, da ultimo, riguarda il credito d'imposta per l'occupazione è confermato che l'utilizzo del credito del secondo semestre 2002 è rinviato ai primi tre mesi del 2003 ed inoltre sono stabilite nuove e più rigide regole per l'utilizzo dello stesso credito per gli anni dal 2003 al 2006.

Come può notarsi dalla schematica esposizione di cui sopra, la situazione normativa dei crediti d'imposta è estremamente confusa e penalizzante per le aziende del Mezzogiorno che coraggiosamente hanno costruito piani di investimento e di occupazione in aree svantaggiate perché:

- innanzitutto, viene meno il principio generale di **certezza del diritto**, modificando le regole del gioco in corso d'opera ed incidendo fortemente sul principio di automatismo delle agevolazioni;
- al danno si aggiunge **la beffa** perché non solo non si ha più diritto a quanto previsto da una precedente legge ma si prevedono, a pena di decadenza, ulteriori e più gravosi adempimenti per godere di benefici già acquisiti;
- a tutt'oggi, peraltro, è stata confermata la **cancellazione** del cumulo tra la TREMONTI-BIS e la TREMONTI-SUD;
- sono stati estesi tutti i benefici anche alle aziende del **Centro-Nord**, per cui si dovrà chiedere un nuovo intervento della Comunità Europea che, invece, in precedenza aveva autorizzato i benefici solo alle aziende del SUD;
- si **bloccano** tutte le assunzioni sino al 31/12/2002 perché non hanno diritto ad alcun credito, a meno che non si proceda a licenziamenti!

A questo punto, una domanda sorge spontanea: ma i Parlamentari del SUD, ed in particolare i Parlamentari salentini, si sono resi conto di quello che hanno votato e dei danni che subiranno le aziende del Mezzogiorno?

A Voi, gentili e pazienti lettori, la risposta.

La speranza è che il Governo, intanto, ritiri subito il decreto che blocca l'utilizzo dei crediti sino al 30 marzo 2003 e che il Senato modifichi la legge finanziaria in discussione riconoscendo, a tutti gli effetti, **i diritti acquisiti** e limitando i crediti d'imposta solo al **SUD**, se veramente si vogliono migliorare le condizioni economiche delle aree svantaggiate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio oggi consentiti.

4

ENTE SCUOLA EDILE DI TARANTO
CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD
LA SITUAZIONE NORMATIVA AD OGGI

Taranto, 21 novembre 2002

In questi giorni, sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa riguardante i **due** crediti d'imposta per gli **investimenti** e per l'**occupazione**.

La Camera dei Deputati, infatti, in prima lettura, ha approvato gli artt. 37-bis e 44 della Legge finanziaria per il 2003, che oggi è in discussione al Senato per l'eventuale approvazione o modifica, ed al tempo stesso il Governo ha in parte anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni ed ha **bloccato** l'utilizzo del credito d'imposta per gli **investimenti** sino al **30 marzo 2003** con il decreto legge n. 253 del 12 novembre 2002, contenente "Disposizioni urgenti in materia tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del **13 novembre 2002 ed entrato in vigore lo stesso giorno**.

In tale confuso contesto normativo, in cui convivono norme di diretta ed immediata applicazione e norme che entreranno in vigore il prossimo **1° gennaio 2003**, una volta approvata definitivamente la Legge Finanziaria per il 2003, per cercare di mettere ordine, con la presente nota, si evidenziano le principali novità, facendo presente che trattasi sempre di provvedimenti suscettibili di sostanziali **modifiche** in corso d'opera, come, peraltro, sperano gli imprenditori del Mezzogiorno.

A

**CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI
(TREMONTI SUD)**

Art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388, modificato dal
Decreto legge 08/07/2002 n. 138 convertito dalla Legge 08/08/2002 n. 178
Decreto legge n. 253 del 12/11/2002 (in G.U. n. 266 del 13/11/2002)

PARTE PRIMA

**- Decreto legge n. 253 del 12/11/2002
(G.U. n. 266 del 13/11/2002).**

Il decreto legge n. 253, **entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2002**, ha innanzitutto **sospeso** la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo sino al **30 marzo 2003**.

La ripresa dell'utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al **rapporto** tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dall'analisi di tutte le comunicazioni che saranno effettuate alle Agenzie delle Entrate competenti.

L'entità **massima** della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il **31 marzo 2003**.

Inoltre, lo stesso decreto legge, anticipando alcune disposizioni dell'art. 37-bis della Legge Finanziaria per il 2003, al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di monitorare e pianificare i flussi di spesa, ha disciplinato **due** ipotesi.

**A) IMPRENDITORI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO
AL CONTRIBUTO ANTERIORMENTE ALLA DATA
DELL'08/07/2002.**

Questi contribuenti **devono** comunicare all'**Agenzia delle Entrate** competente, a pena di **decadenza** dal contributo conseguito automaticamente, i seguenti **dati** occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati dal **14 marzo 2001**, ed in particolare:

- quelli concernenti le tipologie degli investimenti;
- gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti;
- le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti;
- l'ammontare degli investimenti;
- l'ammontare dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare;
- o gni altro dato utile ai predetti fini.

Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro trenta giorni dal 13 novembre c.a., con il quale è, altresì, approvato il modello di comunicazione e stabilito per la sua effettuazione, comunque non successivo al **31 gennaio 2003**.

**B) IMPRENDITORI CHE A DECORRERE DALL' 08/07/2002 HANNO
CONSEGUITO L'ASSENSO DEL CENTRO OPERATIVO DI
PESCARA**

Questi contribuenti, che in quella fatidica data del 25 luglio 2002 hanno avuto la fortuna di vedere accolta la propria istanza (2000 domande accolte su 12.000 presentate, anche dalle aziende del CENTRO-NORD), devono presentare, **entro il 31 gennaio 2003**, la comunicazione di cui alla precedente lett. A), **indicando gli stessi dati**.

Inoltre, questi contribuenti **non** possono utilizzare il relativo credito sino al **30 marzo 2003** e la ripresa dell'utilizzazione dei contributi, a far data dal **31 marzo 2003**, è consentita fino a concorrenza:

- **del 35%** del suo ammontare complessivo nell'anno **2003**;
 - **del 70%** del suo ammontare complessivo nell'anno **2004**;
 - **del 100%** nell'anno **2005**.
- **BLOCCATI I CODICI DEI BONUS**

L'Agenzia delle Entrate blocca l'utilizzo dei codici tributo 6734 e 6742. Si tratta dei codici che le imprese potevano usare per indicare, in compensazio-

ne con i versamenti da fare con l’F24, il credito d’imposta sui nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate. Sono stati istituiti anche due nuovi codici, 6747 e 6748, che i contribuenti dovrebbero usare per restituire il credito impiegato dopo il blocco stabilito dal decreto legge 253/02, che ha sospeso, dal 13 novembre scorso (data di entrata in vigore del Dl), fino al 30 marzo 2003, la fruizione dei due bonus.

I contribuenti che restituiscono il credito devono maggiorare l’importo degli interessi (3%) indicando nell’F24, come periodo di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il credito. Sia la sospensione dei codici 6734 e 6742, sia l’istituzione dei codici 6747 e 6748, sono state comunicate dalle Entrate con la risoluzione 360/E del 18 novembre. Il codice 6734 sospeso è denominato “credito d’imposta – agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”; il codice 6742 sospeso è denominato “credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138”.

Lo stop all’uso del credito, con effetto dal 13 novembre al 30 marzo 2003, riguarda sia le imprese che avevano conseguito il diritto al vecchio credito (articolo 8 della legge 388/00), cioè prima dell’8 luglio 2002, sia le imprese che dall’8 luglio hanno conseguito il diritto al nuovo credito, che prevede il cumulo del bonus con la detassazione del reddito, detta Tremonti-bis (articolo 4 della legge 383/01). Le imprese che hanno maturato il diritto al vecchio o al nuovo credito potranno riprenderne l’uso a partire dal 31 marzo prossimo, rispettando i limiti previsti dal Dl 253/02.

- PARTE SECONDA -

- Art. 37 bis della Legge Finanziaria 2003 approvata dalla Camera dei Deputati ed oggi in discussione al Senato.

Questo articolo, in discussione al Parlamento, per quanto riguarda gli incentivi agli investimenti, ha diviso i contribuenti in **quattro** categorie.

1) Imprenditori che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente all’08/07/2002.

Questi imprenditori devono comunicare all’**Agenzia delle Entrate competente**, a pena di **decadenza** dal contributo conseguito automaticamente, i

dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati dal **14 marzo 2001**, ed in particolare:

- quelli concernenti le tipologie degli investimenti;
- gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti;
- le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti;
- l'ammontare degli investimenti;
- l'ammontare dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare;
- o gni altro dato utile ai predetti fini.

I dati di cui sopra sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale è approvato il modello di comunicazione ed il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al **28 febbraio 2003**.

Questi imprenditori, inoltre, **devono sospendere** l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dal **01 gennaio 2003** sino al **09 aprile 2003** e la riprendono a decorrere dal **10 aprile 2003**.

La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al **rapporto** tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui sopra.

L'entità **massima** della misura consentita per l'utilizzo del credito, in funzione del **rapporto** di cui sopra, è determinata con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il **10 aprile 2003**.

2) Imprenditori che dopo l'08/07/2002 hanno conseguito l'assenso del Centro Operativo di Pescara.

Questi imprenditori, che nella fatidica giornata del 25 luglio 2002 hanno avuto la fortuna di vedersi accogliere l'istanza (2000 domande accolte su 12.000 presentate) devono:

- **effettuare** la comunicazione di cui al precedente n. 1, indicando ed evidenziando gli stessi dati;
- **sospendere** l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo sino al **09 aprile 2003** e la riprendono a decorrere **dal 10 aprile 2003**;
- **utilizzare** l'ulteriore credito fino a concorrenza:
 - a) **del 35%** del suo ammontare complessivo nell'anno **2003**;

- b) del **70%** del suo ammontare complessivo nell'anno **2004**;
- c) del **100%** nell'anno **2005**.

3) Imprenditori che, presentata l'istanza al Centro operativo di Pescara, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per l'esaurimento delle risorse finanziarie per l'anno 2002.

Questi imprenditori, se intendono comunque conseguire il contributo, entro il **28 febbraio 2003** devono **rinnovare** l'istanza esponendo:

- un importo relativo all'investimento **non** superiore a quello indicato nell'istanza non accolta;
- gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Questi imprenditori, inoltre:

- **conservano** l'ordine di **priorità cronologica** conseguito con la precedente istanza non accolta;
- **espongono** gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai **due** immediatamente successivi;
- in ogni caso, **possono** utilizzare il contributo, in relazione al singolo investimento, **esclusivamente** entro il **secondo anno successivo** a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al **40%** e al **30%**, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al **60%** e al **70%** nell'anno successivo.

E' bene, in ogni caso, precisare che qualora le utilizzazioni del contributo, pianificate ed esposte nella relativa istanza, non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, come sopra, l'imprenditore interessato **decade** dal diritto al contributo e **non** può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

4) Imprenditori che per la prima volta intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Gli imprenditori che, per **la prima volta**, intendono effettuare investimenti dal **1° gennaio 2003** devono presentare l'istanza al Centro operativo di Pescara, con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Questi contribuenti, inoltre, devono rispettare le condizioni ed i limiti

temporali, a pena di **decadenza**, così come esposti al precedente n. 3.

- DISPOSIZIONI COMUNI -

Infine, l'art. 37 bis citato prevede **disposizioni** comuni che possono così essere sintetizzate:

- il credito d'imposta per gli investimenti è **esteso** anche alle aree svantaggiate del **Centro-NORD**, ferma restando la necessità della **preventiva approvazione** da parte della Commissione delle Comunità europee; per queste aree il contributo è concesso nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006; **per il SUD la Comunità europea aveva già dato l'assenso**;
- l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta, per i contribuenti di cui ai **nn. 3 e 4**, provvede nei **limiti** dello stanziamento di bilancio, pari a **1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006**;
- i soggetti comunque ammessi al credito d'imposta devono sempre **indicare nella dichiarazione annuale dei redditi**, relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione o l'istanza richiesta, i seguenti **dati**:
 - a) l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, suddivisi per area regionale interessata;
 - b) l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione;
 - c) il limite di intensità di aiuto utilizzabile;
 - d) ogni altro elemento ritenuto utile, indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

B

CREDITO D'IMPOSTA
PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

- Art. 7 della Legge 23/12/2000 n. 388,
modificato dal Decreto legge 08/07/2002 n. 138
convertito dalla Legge 08/08/2002 n. 178.
- Art. 2 Decreto legge n. 209 del 24/09/2002 (in G.U. n. 255 del
25/09/2002), in corso di conversione.

PARTE TERZA

- **Art. 2 del Decreto legge n. 209 del 24/09/2002
(in G.U. n. 255 del 25/09/2002).**

L'art. 2 del Decreto legge sopracitato, in corso di approvazione, ha apportato sostanziali modifiche alla precedente normativa di cui all'art. 7 della Legge n. 388 del 23/12/2000, nel senso che l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, **rilevato alla data del 07/07/2002**, costituisce la misura **massima** di incremento occupazionale entro la quale in futuro, può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta per il periodo dal **1° luglio al 31 dicembre 2002**.

Le condizioni **sogettive** del dipendente a **tempo indeterminato** (primo o parziale) sono rimaste le stesse e cioè:

- nuovo assunto di età **non** inferiore a 25 anni;
- nuovo assunto che **non** ha svolto lavoro a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
- portatori di handicap;
- rispetto del CCNL, anche con riferimento ai soggetti che non hanno diritto al credito d'imposta;
- rispetto delle prescrizioni sulla salute e sicurezza.

Il credito è commisurato, **solo per l'anno 2002**, per ciascun lavoratore e per ciascun mese, all'incremento rispetto alla media degli occupati tra il **01/10/1999 ed il 30/09/2000**. Il confronto deve essere effettuato anche su base annuale.

L'importo da compensare con il Mod. F/24 è pari a _____ oltre **206,58** per le **sole aziende del Mezzogiorno**.

Il controllo dell'incremento deve essere effettuato a mese ed anno. E' pre-

vista la **decadenza** in caso di mancato rispetto dell'incremento su base annuale.

L'agevolazione, inoltre, è **revocata** in caso di violazioni fiscali, contributive e di lavoro accertate in modo definitivo.

I crediti di imposta maturati tra il **1° luglio ed il 31 dicembre 2002** possono essere utilizzati **soltanto** a decorrere dal **1° gennaio 2003**, in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

Le assunzioni effettuate **dell'08 luglio al 31 dicembre 2002** rilevano **solo** se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti **non** supera la misura **massima** del numero dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, rilevato alla data del **07/07/2002**.

In caso di inosservanza delle predette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa del **30%**.

L'Agenzia delle Entrate, infine, con il comunicato stampa del 13/09/2002, ha chiarito che per i soggetti tenuti alla **restituzione** dei crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati **successivamente all'08 luglio 2002**, il termine è differito al **16 dicembre 2002, senza il pagamento di sanzioni ed interessi** (D.M. del 12/09/2002, in G.U. del 17/09/2002 n. 218).

PARTE QUARTA

L'art. 44 della Legge Finanziaria per l'anno 2003, approvata dalla Camera ed in questi giorni in discussione al Senato, ha **riformulato** l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo, attribuito nella forma di **credito d'imposta**, distinguendo **due** ipotesi distinte.

A) Datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione l'art. 2 del decreto legge n. 209 del 24 settembre 2002 (vedi parte TERZA).

Gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura **massima al 07/07/2002** (vedi precedente parte TERZA) determinano, **anche e soltanto per l'anno 2003**, il diritto al contributo negli **importi** stabiliti dall'art. 7 della Legge 23/12/2000 n. 388.

Inoltre, per lo stesso anno **2003**, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale **ulteriore** rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro sopra indicati, per **l'intero territorio nazionale**, un contributo:

- **di 100 euro;**
- **di 150 euro**, se l'assunto è di età superiore ai 45 anni.

Il tutto nel limite finanziario complessivo di **125 milioni di euro**.

Nel caso in cui le assunzioni di cui sopra sono effettuate nelle aree del **Mezzogiorno**, è attribuito un **ulteriore** contributo di **300 euro**, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE.

B) DATORI DI LAVORO che assumono rispettivamente dal 1°g ennaio 2003 e dal 1°g ennaio 2004.

Questa disposizione riguarda tutti i **datori di lavoro** che procedono a **nuove** assunzioni:

- **dal 1°g ennaio 2003 al 31 dicembre 2006;**
- **dal 1°g ennaio 2004 al 31 dicembre 2006, soltanto** per coloro che rientrano nella precedente lett. A).

Per tutti questi datori di lavoro, invece, è attribuito un credito d'imposta per ogni **assunzione** che dà luogo ad un **incremento** della base occupazionale rispetto alla base occupazionale **media** riferita al periodo:

1° agosto 2001 – 31 luglio 2002

Il contributo è:

- di **100 EURO**;
- di **150 EURO**, se l'assunto è di età superiore ai 45 anni;
- di **ulteriore 300 EURO**, per le imprese del Mezzogiorno.

Logicamente, il credito d'imposta sarà concesso nei limiti delle dotazioni finanziarie di bilancio così fissati:

- **per l'anno 2003**, stesse dotazioni finanziarie di cui alla precedente lett. A);
- **per gli anni dal 2004 al 2006**, relativamente ai contributi validi per l'intero territorio nazionale, complessivi **125 milioni di euro** annui; relativamente alle regioni meridionali, nel limite finanziario complessivo annuo che sarà fissato con deliberazione del CIPE.

- DISPOSIZIONI COMUNI -

L'art. 44 della Legge Finanziaria per l'anno 2003 detta poi delle **disposizioni comuni** che possono così essere sintetizzate:

- per tutte le assunzioni rimangono ferme le disposizioni di cui al più volte citato art. 7 della Legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità ed ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale;
- i contributi di cui sopra, nei rispettivi limiti e condizioni, possono essere

- attribuiti**, comunque, non oltre il **31 dicembre 2003** e **31 dicembre 2006**;
- in entrambi i casi, i contributi possono essere **fruiti** solo mediante **compensazione** con il Mod. F/24, anche successivamente alle suddette date, in caso di **incapienza**;
 - i crediti d'imposta maturati tra il **1° luglio** ed il **31 dicembre 2002** possono essere utilizzati a decorrere dal **1° gennaio 2003** in quote costanti non superiori ad un terzo del totale e per questi particolari crediti **non** operano i limiti finanziari riferiti in precedenza;
 - infine, ed è la cosa più **importante**, per maturare il diritto ai contributi i datori di lavoro per le assunzioni dal **1° gennaio 2003** (o 1° gennaio 2004 per i datori di lavoro di cui alla precedente lett. A), **devono**, in ogni caso, inoltrare al **Centro operativo di Pescara** dell'Agenzia delle entrate una **preventiva istanza** contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003.

La suddetta istanza deve contenere i dati occorrenti per stabilire:

- la base occupazionale di riferimento;
- il numero delle assunzioni;
- la tipologia delle assunzioni;
- la decorrenza e la durata delle assunzioni;
- l'entità dell'incremento occupazionale;
- gli identificativi del datore di lavoro;
- gli identificativi dell'assunto.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **solo** dopo l'atto di **assenso** adottato **esplicitamente** dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tiene conto, altresì, in funzione dei dati raccolti:

- della **proiezione** degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno, in ragione dei contributi assentiti.

Avverso l'eventuale provvedimento di **rigetto** o di **silenzio-diniego** da parte del competente Centro operativo di Pescara è **sempre** consentito proporre **ricorso**, entro sessanta giorni dalla notifica, alla **Commissione tributaria provinciale del domicilio fiscale del datore di lavoro**.

Taranto, 21 novembre 2002

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI LECCE
PRO MEMORIA

Lecce, 25 novembre 2002

In sede di discussione al Senato della legge finanziaria 2003, per quanto riguarda la nota e grave vicenda dei due crediti d'imposta (per gli investimenti e per l'occupazione), è necessario che siano apportate, urgentemente, le seguenti modifiche per non pregiudicare ulteriormente lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, considerato una priorità nel Patto per l'Italia siglato il 05 luglio 2002:

A) CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

- 1) riconoscimento dei **diritti acquisiti** alla data del **07 luglio 2002**, nel senso che le imprese che hanno rispettato le tassative condizioni dell'art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388 devono poter **continuare** gli investimenti tenendo conto **soltanto** della suddetta normativa;
- 2) in ogni caso, le suddette aziende, sempre per gli investimenti avviati entro il **07 luglio 2002**, **non** devono, per il futuro, presentare, a pena di decadenza, alcuna domanda burocratica o subire, peraltro "al buio", alcuna limitazione percentuale nell'utilizzo del credito sino al **2006**;
- 3) gli imprenditori che hanno avviato gli investimenti **dopo** il 07 luglio 2002 ed hanno conseguito l'assenso del Centro Operativo di Pescara il 25 luglio 2002 **non** devono più ripresentare alcuna domanda e **non** devono subire alcuna limitazione percentuale nell'utilizzo del credito sino al **2006**;
- 4) limitare il credito d'imposta **solo** alle aziende del **SUD**, tenuto conto che la Comunità europea aveva **già dato l'assenso** e per l'estensione al Centro-Nord è necessaria una nuova autorizzazione, che, peraltro, potreb-

- be ritardare notevolmente l'applicazione della normativa (come accadde con la Legge n. 388/2000, utilizzata dal 14 marzo 2001 in poi);
- 5) rifinanziare la legge n. 383 del 18/10/2001 (**TREMONTI-BIS**) per consentire il cumulo con la **TREMONTI-SUD**;
 - 6) differire l'entrata in vigore del decreto legge n. 253 del 12/11/2002 **al 14/11/2002**, tenuto conto che molte aziende hanno utilizzato le compensazioni nella mattinata del 13/11/2002, quando la Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la **sera** della stessa giornata, con immediata entrata in vigore;
 - 7) infine, dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di **ritirare subito la Risoluzione n. 360/E del 18/11/2002**, con la quale sono stati bloccati sino al 30 marzo 2003 i codici-tributo **"6734"** e **"6742"**, per lasciare **libero** l'imprenditore di conteggiare l'acconto di novembre (prossima scadenza lunedì: 2 dicembre p.v.) e le prossime liquidazioni nel modo che riterrà più opportuno;

B) CREDITO D'IMPOSTA OCCUPAZIONE

Limitare il credito d'imposta **solo al SUD**, con **aumento**, peraltro, degli importi, tenuto conto della drammatica situazione occupazionale del Mezzogiorno rispetto al CENTRO-NORD dove il tasso di disoccupazione è fisiologico.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
**SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
EMESSO DAL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA**

Lecce, 03 dicembre 2002

L'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato ed integrato dall'art. 10 del D.L. 08 luglio 2002 n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 08 agosto n. 178, per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, oltre che prevedere un limite quantitativo, ha, per la prima volta, previsto l'intervento autorizzativo del Centro Operativo di Pescara.

Infatti, in base alla succitata norma, "L'Agenzia delle entrate comunica, in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e **senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate**".

Il suddetto provvedimento è impugnabile, entro il termine perentorio di sessanta giorni, alla competente Commissione Tributaria del domicilio fiscale del contribuente, in quanto rientra tra gli atti impugnabili, ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. h), D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, che prevede "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari".

I primi provvedimenti di diniego sono stati impugnati, preliminarmente, per un palese difetto di motivazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente).

Premesso, infatti, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, nel senso che deve indicare, in modo preciso ed esauriente, i pre-

supposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, è evidente il difetto di motivazione dell'atto succitato perché non traspare alcuna indicazione, finalizzata alla ulteriore tutela del contribuente, circa:

- a) l'Ufficio presso il quale ottenere informazioni complete circa l'atto comunicato ed il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa innanzi al quale promuovere il riesame del provvedimento impugnato;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui ricorrere.

Inoltre, i provvedimenti di diniego del Centro operativo di Pescara non contengono alcuna espressa e puntuale motivazione circa i motivi di rigetto.

Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, l'attività amministrativa deve sempre essere improntata al rispetto dell'obbligo della motivazione non solo quando ciò è imposto da una norma di legge o da un regolamento ma, soprattutto, in tutti i casi in cui dei provvedimenti emanati conseguano sacrifici delle posizioni dei privati o quando gli atti siano adottati in contrasto dei vari interessi o quando la stessa natura dell'atto rende necessario, a garanzia degli interessati, conoscere le ragioni che lo hanno originato, in modo che sull'atto stesso possa svolgersi un efficace controllo di legittimità

Inoltre, i provvedimenti di rigetto sono impugnabili anche nel merito o per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla più volte citata normativa.

L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilendo che *la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*, sancisce nel nostro ordinamento, il fondamentale **principio di irretroattività**, istituendo una vera e propria "guida" che regola la **successione** delle leggi nel tempo e alla quale il legislatore, e colui che applica la legge, deve attenersi poiché, proprio dal rispetto di questa regola, derivano rapporti certi, tesi a garantire una civile convivenza. Con l'art. 11 cit., infatti, è stato sancito un **fondamentale** dettame: la legge nuova non può riferirsi, per ciò che riguarda le sue conseguenze giuridiche, né alle situazioni esaurite **prima** della sua entrata in vigore né a quelle sorte **anteriormente** ma ancora in vita.

Il medesimo valore deve essere, inoltre, attribuito all'art. 3 dello Statuto del contribuente che, regolando specificatamente l'efficacia nel tempo delle norme tributarie, sancisce che *«le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»*.

Quindi, dal combinato disposto dei due articoli indicati, si evince che una nuova normativa non può regolare un fatto accaduto **precedentemente** al momento in cui il provvedimento ha cominciato a dispiegare i suoi effetti.

Precisamente, come potrebbe incidere il c.d. *jus superveniens* su uno stato di fatto che, nel momento in cui si è verificato, non era contemplato da alcuna norma o lo era in modo differente?

Precisato ciò, è necessario soffermarsi sull'ingarbugliato quadro legislativo che disciplina il credito di imposta.

Questo beneficio è stato regolamentato con **l'art. 8, 1° e 5° comma, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000** (Legge Finanziaria 2001), entrata in vigore il 14 marzo 2001, ed è una agevolazione di natura fiscale concessa, appunto, sotto forma di credito di imposta, inizialmente per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del territorio nazionale dal 14 marzo 2001 al 31 dicembre 2006. Questa è una opportunità che può essere utilizzata da tutti i contribuenti che dichiarano un reddito di impresa e che promuovono investimenti nelle aree depresse del paese, compensando il *bonus* fiscale con le imposte e i contributi dovuti.

La disposizione originaria era caratterizzata dai seguenti elementi:

- non era stabilito alcun tetto massimo di spesa e di copertura da parte dello Stato;
- requisito fondamentale per beneficiare del credito era effettuare nuovi investimenti;
- i beneficiari potevano usufruire del credito di imposta dal momento **dell'avviamento** dell'investimento **senza** dover **preventivamente** presentare alcuna **istanza**;
- il credito di imposta era determinato con riguardo ai nuovi investimenti **avviati** in ciascun periodo di imposta e andavano indicati nella relativa dichiarazione dei redditi;
- la data di sostenimento dei costi era determinata in riferimento ai parametri forniti dall'art. 75 T.U.I.R. (C.M. n. 41 del 18 aprile 2001), soltanto ai fini del periodo di imposta di competenza.

Successivamente, è intervenuto il **Decreto Legge n. 138 dell'8 Luglio 2002**, (entrato in vigore il medesimo giorno) che, con **l'art. 10**, ha modificato, drasticamente ed irrazionalmente, la precedente normativa (art. 8 L. 388/2000), stabilendo, innanzitutto, una restrizione delle tipologie di imprese, poiché è stato modificato il requisito soggettivo. Infatti, trovano accesso al beneficio **solo** le imprese che operano nei seguenti settori:

- estrattivo e manifatturiero;
- dei servizi;
- del turismo;
- del commercio;
- delle costruzioni;
- della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda;
- della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

È stata anche modificata la **localizzazione** degli investimenti. Infatti, il credito di imposta spetta, con la modifica legislativa, per gli investimenti destinati a unità produttive situate nelle aree svantaggiate del territorio italiano rappresentate dalle seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, sardigna, Sicilia, Molise e Abruzzo.

Circa la decorrenza della norma è stabilito che le modifiche hanno effetto a partire dell'**8 luglio 2002** e riguardano gli investimenti avviati **solo** dopo tale data. Con la circolare 59/E è stato poi precisato che l'investimento si considera avviato con la *«sottoscrizione di qualsiasi contratto, atto o documento, in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante in modo non equivoco l'inizio della realizzazione dell'investimento»*.

Oggetto del beneficio sono gli investimenti effettuati secondo quelli che sono i parametri sanciti dall'art. 75, 2° comma, T.U.I.R. ovvero quando viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. In particolare, si tratta degli investimenti relativi all'acquisto, alla costruzione in economia o mediante appalto a terzi, al leasing (purché nel contratto sia previsto il diritto di riscatto) di beni strumentali o immateriali nuovi.

Con la normativa in esame è stata anche modificata la modalità di **presentazione dell'istanza**. Infatti, se precedentemente occorreva solo fare gli investimenti, adesso, **preliminare a tutta la procedura**, è la presentazione **preventiva**, in via telematica, di un'apposita istanza (a partire dal 25 luglio c.a.) al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il software "**Credito 388**". Pertanto, l'istanza deve essere inviata **prima** dell'inizio della realizzazione dell'investimento, che **dovrà essere avviato entro sei mesi dall'invio**.

Questi sono stati, quindi, i cardini normativi fino all'entrata in vigore della **Legge n. 178 dell'8 agosto 2002** (G. U . 187 del 10 agosto 2002) di conversione del Decreto Legge esaminato, con cui sono state operate ulteriori modifiche al precedente sistema. Infatti, con la legge indicata, il legislatore

ha esteso i benefici anche al Nord, sebbene la Commissione Europea avesse autorizzato il credito di imposta investimenti solo per il Mezzogiorno relativamente al D. L. n. 138/2002.

- INCERTEZZE LEGISLATIVE -

Pertanto, da questo breve esame, risulta evidente come la situazione legislativa e normativa relativa al beneficio del credito di imposta sia costellata da molte **incertezze** relativamente alle quali si è cercato almeno di differenziare i seguenti periodi:

a) 14 marzo 2001 – 8 luglio 2002: si applica l'art. 8 della L. 388/2000, così come strutturato **originariamente**, ossia senza preventiva domanda e senza limiti di spesa.

Presupposto: solo l'avviamento di nuovi investimenti.

Periodo di imposta: il credito è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo di imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Investimenti agevolabili: secondo quanto stabilito con la Circolare **41/E** sono agevolabili dalla data di sostenimento dei costi il cui momento decorre secondo i criteri dell'art. 75 del T.U.I.R.

b) 9 luglio 2002 – 10 agosto 2002: si applica il D.L. 138/2002.

Presupposto: previa istanza al C.O. di Pescara dal 25 luglio c.a.

Limiti soggettivi: le imprese di determinati settori.

Limiti quantitativi: misura massima del credito 85%.

Investimenti: quelli avviati **successivamente** alla data di entrata in vigore del D.L.

Avvio dell'investimento: con l'emissione del buono d'ordine o con l'inizio dell'attività. Secondo la Circ. 59/E è sufficiente qualsiasi contratto, atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti.

c) Dall'11 agosto in poi: si applica la L. 178/2002.

Applicazione: agli investimenti per cui, **successivamente** alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza al **C.O. di Pescara**.

Avvio dell'investimento: emissione del buono d'ordine o inizio delle attività da realizzare in economia.

Soggetti destinatari: oltre a quelli previsti dal D.L. si dà accesso alle imprese del Nord.

- Disapplicazione della circolare n. 66/E del 6 agosto 2002 dell'Agenzia delle Entrate. -

In merito a questa eccezione, si fa, in primo luogo, presente che ai sensi dell'art. 7, 5° comma, del D. Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, la Commissione tributaria, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Questa norma, quindi, riconosce la possibilità per il giudice tributario di poter disconoscere l'efficacia dispositiva degli atti amministrativi o generali ritenuti illegittimi, decidendo la controversia senza tener conto dell'atto stesso, considerandolo *tamquam non esset*.

Pertanto, si può chiedere la **disapplicazione** della circolare indicata poiché risulta totalmente illegittima, per i seguenti motivi:

- estende il beneficio alle imprese del Nord, sebbene ancora non vi sia alcuna autorizzazione comunitaria in relazione al loro ingresso ed, inoltre, alla data del 25 luglio 2002 era operante **solo** il D.L. 138/2002, che prevedeva soltanto le aziende del Sud;
- disconosce tutti quei diritti agevolativi acquisiti dalle imprese con la precedente normativa, modificandoli arbitrariamente e retroattivamente, in senso peggiorativo, poiché sono stati ristretti e limitati i requisiti normativi, come ampiamente indicato nei punti precedenti;
- dispone un assurdo sistema di accesso al conseguimento del beneficio, poiché stabilisce l'istituzione di una graduatoria senza preventivamente indicare i criteri in base ai quali accedervi. Da ciò deriva che, poiché relativamente agli investimenti non è stato posto alcun vincolo qualitativo e quantitativo, vi possono trovare ingresso imprese che hanno effettuato minimi investimenti ed essere escluse quelle che hanno investito notevoli capitali.

Per tutto quanto esposto, risulta evidente l'illegittimità di una simile regolamentazione e, pertanto, è necessario disapplicare la circolare che ne dà attuazione.

- PRIME PRONUNCE -

Prima in Italia, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si è trovata a decidere circa la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego del Centro Operativo di Pescara dell'istanza di utilizzo del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, presentata unitamente al ricorso per l'annullamento dell'indicato provvedimento, poiché inficiato da difetto di motivazione, in quanto emesso in violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/00, da violazione dell'art. 11 disp. sulla legge in gen. e dell'art. 3 della L. 212/00, ed, infine, da falsa applicazione dell'art. 10 della L. 8 agosto 2002 n. 178 per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.

In data 21/11/2002, il Presidente della Commissione Provinciale, con **due decreti (n. 98 e 99 di pari data)**, ha disposto, appunto, la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati. In merito a ciò, è necessario soffermarsi per riflettere sulle immediate conseguenze che derivano da tale determinazione che ha provocato, come risultato concreto, quello di sospendere gli effetti negativi del provvedimento di rigetto dell'istanza e, conseguentemente, la possibilità per la società di poter usufruire del credito di imposta. Infatti, premesso che la legge differenzia tra credito di imposta occupazione, per beneficiare del quale è necessario un assenso espresso dell'Amministrazione Finanziaria, e credito di imposta investimenti, per il quale, è necessario, invece, un **espresso rigetto** da parte del Centro Operativo di Pescara, è evidente che, sospendendo gli effetti del provvedimento di rigetto, come conseguenza concreta si avrà che l'impresa si troverà a poter beneficiare del credito di imposta, al pari di tutti quei contribuenti che il 25 luglio c.a. hanno ottenuto l'accoglimento delle istanze presentate. Nella vigenza del D.L. n. 253/2002, pertanto, dovranno presentare, entro il 31/01/2003, a pena di decadenza, i dati relativi agli investimenti realizzati; non potranno utilizzare, invece, il relativo credito sino al 30/03/2003 ed, infine, potranno utilizzare il credito, in futuro, nella seguente misura: del 35% del suo ammontare complessivo nell'anno 2003, del 70% del suo ammontare complessivo nell'anno 2004 e del 100% nell'anno 2005.

CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD
LA SITUAZIONE PEGGIORA

Lecce, 03 febbraio 2003

La telenovela dei crediti d'imposta continua.

Nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate (organo esecutivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, organo politico) ha pubblicato alcuni dei modelli necessari per le comunicazioni o le istanze necessarie per il riconoscimento dei due crediti d'imposta, per gli investimenti e per l'occupazione; e le sorprese non sono mancate.

I suddetti crediti, prima dell'estate scorsa, potevano essere utilizzati senza alcuna preventiva autorizzazione e senza limiti finanziari e ciò se dal punto di vista occupazionale ed industriale aveva prodotto sensibili miglioramenti economici, soprattutto al SUD, nel contempo, stava creando indubbi problemi al bilancio dello Stato per la mancanza di preventivi limiti finanziari.

Indubbiamente, bisognava intervenire in sede legislativa; il problema è che le necessarie modifiche normative non solo hanno sensibilmente peggiorato la situazione, ma, soprattutto, ed è la cosa peggiore, hanno tolto agli imprenditori la voglia di fare impresa perché, oltre che pregiudicare i diritti acquisiti negli anni passati, non hanno creato certezze giuridiche per il futuro. E quando la legge non dà certezze non si può pretendere che gli imprenditori facciano investimenti o provvedano alle assunzioni, con il rischio di non vedersi riconoscere diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore di precise norme, successivamente modificate o peggio abrogate, come è successo e sta succedendo con i due crediti d'imposta suddetti.

Per bilanciare le due esigenze, da una parte quella dello Stato di avere contezza delle risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo industriale ed occupazionale delle aziende, soprattutto del Mezzogiorno, e quelle degli imprenditori, che devono avere precise certezze giuridiche per le proprie strategie aziendali, senza il rischio di improvvise e deleterie modifiche retroattive, era (ed è)

necessario stabilire, preventivamente, **dei principi** cui ispirarsi per evitare, come è accaduto e sta accadendo in questi giorni, la generale confusione.

Secondo me, le principali direttrici cui il legislatore fiscale deve (e doveva) muoversi, in materia di crediti d'imposta, sono le seguenti:

- 1) **riconoscimento** di tutti i diritti acquisiti alla data dell'08/07/2002, nel senso che tutti gli investimenti realizzati o iniziati sino a quella data devono essere agevolati con la normativa allora esistente, senza alcuna limitazione o condizionamento;
- 2) semplice **monitoraggio** degli stessi, per creare un fondo di bilancio particolare, con flussi finanziari ben determinati;
- 3) per il futuro, formazione di un **Testo unico delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno**, se veramente, non solo a parole, si vuole sviluppare l'economia e l'occupazione meridionale e ridurre il sensibile svantaggio economico con il resto del Paese;
- 4) creazione di un **Fondo unico di bilancio** cui far confluire tutte le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del **SUD**, con l'obbligo di destinazione delle risorse stesse senza la possibilità di spostare i flussi finanziari da una posta di bilancio all'altra (come, purtroppo, oggi è previsto con l'art. 61 della Legge finanziaria).

I suddetti principi, logicamente, devono essere concordati con la Comunità Europea ma, secondo me, non ci saranno particolari problemi, tenuto conto che la stessa Comunità aveva già dato l'assenso all'utilizzo dei crediti d'imposta **soltanto per le aree dell'Italia meridionale**.

In questo modo, con un quadro normativo semplice, chiaro e preciso e, soprattutto, imm modificabile per il futuro, con ben definiti flussi finanziari, si possono porre solide basi per dare fiducia e certezze agli imprenditori meridionali.

Oggi, invece, assistiamo ad una situazione normativa caotica e confusa, come più volte ho evidenziato nei miei precedenti articoli sull'argomento, con l'aggravante che manca qualsiasi certezza per il futuro.

Infatti, con le ultime istruzioni dei giorni scorsi:

- A) gli imprenditori che hanno avviato gli investimenti prima dell'08/07/2002 devono presentare, a pena di decadenza, una comunicazione al Centro operativo di Pescara entro il **28 febbraio c.a.** e dovranno attendere il **10 aprile p.v.** per conoscere, tramite un decreto ministeriale, le percentuali di utilizzo del credito per i soli anni **2003 e 2004**; tenendo conto dei ristretti limiti

- finanziari, non c'è da farsi eccessive illusioni sull'entità delle percentuali;
- B)** i pochi e fortunati imprenditori che, nella faticosa giornata del 25 luglio 2002, hanno avuto la fortuna di essere ammessi a beneficiare del credito devono, ancora una volta e nonostante tutto, rifare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, a pena di decadenza, entro il **28 febbraio c.a.** e l'utilizzo dello stesso credito è consentito nei ristretti limiti del 30% per il **2003**, del 70% per il **2004** e del 100% per il **2005**;
 - C)** gli imprenditori che il 25 luglio 2002 sono stati esclusi dalla graduatoria per mancanza di fondi devono presentare una nuova istanza al Centro operativo di Pescara tra il **20 febbraio ed il 10 marzo c.a.** per conservare lo stesso numero del protocollo precedente; gli investimenti, però, devono essere realizzati entro due anni, rispettando percentuali minime e massime alquanto ristrette;
 - D)** gli imprenditori che nel 2003 intendono fare gli investimenti devono presentare la relativa richiesta al Centro operativo di Pescara soltanto a partire dal prossimo **01 aprile c.a.**; questo significa che sino a quella data nessun imprenditore farà investimenti. Inoltre, tenuto conto dei ristretti limiti finanziari previsti, quel giorno succederà quello che è già successo il 25 luglio 2002, cioè che in pochissime ore soltanto chi si collegherà subito in telematico con il Centro operativo di Pescara potrà essere autorizzato. E' assurdo che i benefici fiscali di un investimento siano determinati dal semplice ed asettico numero cronologico di presentazione delle domande e non in relazione ai progetti di realizzazione, anche in funzione delle assunzioni, ed indipendentemente dal territorio nazionale su cui gli stessi saranno sviluppati;
 - E)** i crediti d'imposta per gli imprenditori agricoli, sino ad oggi, sono **bloccati** perché non sono ancora disponibili i relativi modelli;
 - F)** infine, anche per i crediti d'imposta per l'occupazione è tutto **bloccato** perché, sino ad oggi, non è stato ancora emesso il provvedimento del direttore delle Entrate.

Nonostante il modello sia stato recentemente approvato, non è ancora possibile utilizzarlo ed inviarlo al Centro operativo di Pescara. E', infatti, previsto che un provvedimento delle Entrate stabilirà il termine iniziale di invio: questo perché il CIPE deve ancora determinare il limite finanziario per il contributo di 300 euro per le assunzioni nelle aree svantaggiate.

Intanto, tutte le assunzioni fatte nel mese di gennaio di quest'anno non

potranno mai beneficiare del relativo credito perché la mancanza dei modelli ha impedito agli imprenditori di richiedere la preventiva autorizzazione al Centro operativo di Pescara. E lo stesso, probabilmente, accadrà, per le assunzioni di febbraio. Con questa incertezza, è facile prevedere il blocco totale delle assunzioni nei prossimi mesi.

Come può notarsi, la situazione normativa, già di per sé nebulosa, confusionaria e contraddittoria, si complica anche per aspetti burocratici, quali la mancanza dei modelli o l'impossibilità di presentare le domande per i nuovi investimenti prima del 01 aprile c.a..

Intanto, tutti i crediti d'imposta per gli investimenti **sono bloccati sino al 09 aprile c.a.**, con il rischio di un'eventuale proroga a dopo l'estate, tenuto, altresì, conto che per alcuni condoni fiscali i termini sono stati prorogati al 16 aprile c.a..

Arrivati a questo punto, è necessario che tutti i nostri Parlamentari salentini si impegnino a modificare le norme sui crediti d'imposta nei termini che ho sopra esposto; solo in questo modo, dando certezze agli imprenditori, si può sperare in uno sviluppo economico ed occupazionale del Mezzogiorno.

Le parole, le promesse generiche, le false rappresentazioni della realtà, gli ingiustificati proclami nonché le semplici critiche, demagogiche e non costruttive, affidiamoli al vento!

CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD DI MALE IN PEGGIO

Lecce, 05 febbraio 2003

Nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni dei modelli necessari per le comunicazioni o le istanze necessarie per il riconoscimento dei due crediti d'imposta, per gli investimenti e per l'occupazione; e le sorprese non sono mancate.

I suddetti crediti, prima dell'estate scorsa, potevano essere utilizzati senza alcuna preventiva autorizzazione e senza limiti finanziari e ciò se dal punto di vista occupazionale ed industriale aveva prodotto sensibili miglioramenti economici, soprattutto al SUD, nel contempo, stava creando indubbi problemi al bilancio dello Stato per la mancanza di preventivi limiti finanziari.

Era necessario un intervento legislativo, salvaguardando però le certezze giuridiche.

E quando la legge non dà certezze non si può pretendere che gli imprenditori facciano investimenti o provvedano alle assunzioni, con il rischio di non vedersi riconoscere diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore di precise norme, successivamente modificate o peggio abrogate, come è successo e sta succedendo con i due crediti d'imposta suddetti.

Secondo me, le principali direttrici cui il legislatore fiscale deve (e doveva) muoversi, in materia di crediti d'imposta, sono le seguenti:

- 1) **riconoscimento** di tutti i diritti acquisiti alla data dell'08/07/2002, nel senso che tutti gli investimenti realizzati o iniziati sino a quella data devono essere agevolati con la normativa allora esistente, senza alcuna limitazione o condizionamento;
- 2) semplice **monitoraggio** degli stessi, per creare un fondo di bilancio particolare, con flussi finanziari ben determinati;
- 3) per il futuro, formazione di un **Testo unico delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno**, se veramente, non solo a parole, si vuole sviluppare l'e-

conomia e l'occupazione meridionale e ridurre il sensibile svantaggio economico con il resto del Paese;

- 4) creazione di un **Fondo unico di bilancio** cui far confluire tutte le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del **SUD**, con l'obbligo di destinazione delle risorse stesse senza la possibilità di spostare i flussi finanziari da una posta di bilancio all'altra (come, purtroppo, oggi è previsto con l'art. 61 della Legge finanziaria).

I suddetti principi, logicamente, devono essere concordati con la Comunità Europea ma, secondo me, non ci saranno particolari problemi, tenuto conto che la stessa Comunità aveva già dato l'assenso all'utilizzo dei crediti d'imposta **soltanto per le aree dell'Italia meridionale**.

In questo modo, con un quadro normativo semplice, chiaro e preciso e, soprattutto, immodificabile per il futuro, con ben definiti flussi finanziari, si possono porre solide basi per dare fiducia e certezze agli imprenditori meridionali.

Oggi, invece, assistiamo ad una situazione normativa caotica e confusa, come più volte ho evidenziato nei miei precedenti articoli sull'argomento, con l'aggravante che manca qualsiasi certezza per il futuro.

Infatti, con le ultime istruzioni dei giorni scorsi:

- A) gli imprenditori che hanno avviato gli investimenti prima dell'08/07/2002 devono presentare, a pena di decadenza, una comunicazione al Centro operativo di Pescara entro il **28 febbraio c.a.** e dovranno attendere il **10 aprile p.v.** per conoscere, tramite un decreto ministeriale, le percentuali di utilizzo del credito per i soli anni **2003** e **2004**; tenendo conto dei ristretti limiti finanziari, non c'è da farsi eccessive illusioni sull'entità delle percentuali;
- B) i pochi e fortunati imprenditori che, nella faticosa giornata del 25 luglio 2002, hanno avuto la fortuna di essere ammessi a beneficiare del credito devono, ancora una volta e nonostante tutto, rifare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, a pena di decadenza, entro il **28 febbraio c.a.** e l'utilizzo dello stesso credito è consentito nei ristretti limiti del 30% per il **2003**, del 70% per il **2004** e del 100% per il **2005**;
- C) gli imprenditori che il 25 luglio 2002 sono stati esclusi dalla graduatoria per mancanza di fondi devono presentare una nuova istanza al Centro operativo di Pescara tra il **20 febbraio ed il 10 marzo c.a.** per conservare lo stesso numero del protocollo precedente; gli investimenti, però, devono

essere realizzati entro due anni, rispettando percentuali minime e massime alquanto ristrette;

D) gli imprenditori che nel 2003 intendono fare gli investimenti devono presentare la relativa richiesta al Centro operativo di Pescara soltanto a partire dal prossimo **01 aprile c.a.**; questo significa che sino a quella data nessun imprenditore farà investimenti. Inoltre, tenuto conto dei ristretti limiti finanziari previsti, quel giorno succederà quello che è già successo il 25 luglio 2002, cioè che in pochissime ore soltanto chi si collegherà subito in telematico con il Centro operativo di Pescara potrà essere autorizzato. E' assurdo che i benefici fiscali di un investimento siano determinati dal semplice ed asettico numero cronologico di presentazione delle domande e non in relazione ai progetti di realizzazione, anche in funzione delle assunzioni, ed indipendentemente dal territorio nazionale su cui gli stessi saranno sviluppati;

E) infine, anche per i crediti d'imposta per l'occupazione è tutto **bloccato** perché, sino ad oggi, non è stato ancora emesso il provvedimento del direttore delle Entrate.

Tutti i crediti d'imposta per gli investimenti **sono bloccati sino al 09 aprile c.a.**, con il rischio di un'eventuale proroga a dopo l'estate, tenuto, altresì, conto che per alcuni condoni fiscali i termini sono stati prorogati al 16 aprile c.a..

Arrivati a questo punto, è necessario che tutti i nostri Parlamentari salentini si impegnino a modificare le norme sui crediti d'imposta nei termini che ho sopra esposto; solo in questo modo, dando certezze agli imprenditori, si può sperare in uno sviluppo economico ed occupazionale del Mezzogiorno.

CREDITI D'IMPOSTA PER IL SUD
ULTIMO ATTO DELLA FARSA

Lecce, 19 aprile 2003

In questi giorni, si è concluso l'ultimo atto della paradossale ed assurda vicenda dei crediti d'imposta, con la conseguenza che le aziende che hanno realizzato investimenti prima dell'08 luglio 2002 saranno fortemente penalizzate.

Infatti, in base ad un recente decreto ministeriale, le imprese, che avevano avuto accesso alla Visco-sud, nel 2003 possono usufruire dello sconto soltanto per un importo massimo del **10%** del credito maturato, percentuale che, a sua volta, si riduce ulteriormente al **6%** per gli anni dal 2004 in poi.

In pratica, così com'è congegnato, lo sconto fiscale verrà diluito in **16 anni** e ciò porterà ad una sicura crisi finanziaria tutte quelle imprese che, confidando in una legge dello Stato improvvidamente modificata con effetto retroattivo, hanno fatto consistenti investimenti con indubbi vantaggi economici per il Mezzogiorno e per l'occupazione.

Non è pensabile né credibile che, in questo modo, siano vanificate e compromesse le iniziative industriali meridionali, che da anni devono combattere con la disorganizzazione burocratica, la criminalità organizzata, la mancanza di infrastrutture; oggi, si è anche aggiunta la beffa fiscale!.

Il Governo aveva promesso che sulla vicenda sarebbe intervenuto in modo da non mortificare le giuste aspettative degli imprenditori; così non è stato, per cui la mancanza di certezze nel credito d'imposta e la farraginosità normativa del settore hanno fatto (e faranno), giustamente, perdere fiducia e voglia di fare impresa.

Né vale la giustificazione, sinora portata avanti dagli organi istituzionali, che la precedente normativa poteva creare gravi scompensi finanziari al bilancio dello Stato; infatti, sarebbe bastato dire, chiaramente, che per tutti gli investimenti da realizzare da una certa data in poi non ci sarebbe più stato

alcun credito d'imposta, per salvaguardare, così, quantomeno i diritti acquisiti di coloro che, invece, prima dell'08 luglio 2002, avevano già fatto consistenti investimenti, con notevoli esborsi finanziari.

Oggi, c'è ancora tempo per rimediare parzialmente al marchiano errore, se c'è, però, la volontà politica di tutelare seriamente le imprese meridionali.

La prima modifica è nel senso di limitare lo sconto fiscale al massimo in **tre anni**, come, peraltro, è previsto per il nuovo regime varato dal Governo per gli investimenti realizzati dopo l'08 luglio 2002; non c'è, infatti, alcuna ragione plausibile per non equiparare i vecchi crediti d'imposta al nuovo regime fiscale.

Infine, questa è l'occasione per mettere alla prova concreta l'effettiva elasticità del Fondo unico per il Mezzogiorno, previsto dall'ultima Finanziaria, nato proprio per favorire gli interventi più efficienti in particolari situazioni economiche, come l'attuale.

In questo modo, pertanto, si vedrà se c'è veramente la volontà politica di non penalizzare il Mezzogiorno, soprattutto da parte dei nostri rappresentanti parlamentari.

10

**CREDITI D'IMPOSTA
PRO MEMORIA
per l'Associazione degli Industriali di Lecce**

Lecce, 23 maggio 2003

La complessa normativa del credito d'imposta per gli investimenti ha subito da un anno a questa parte una sostanziale modifica che, oltre a snaturare la procedura di riconoscimento, ha, in pratica, fatto sprofondare nel totale sconforto i molti soggetti beneficiari dell'agevolazione che, dopo essersi visti letteralmente sottrarre il diritto all'utilizzo del bonus per diversi mesi, se lo vedono restituire con forme e modalità che, di fatto, stemperano di molto il beneficio fiscale ad esso collegato.

Infatti, gli imprenditori maggiormente penalizzati da tale situazione sono senz'altro coloro che, confidando in una legge dello Stato allora esistente, hanno eseguito consistenti investimenti e creato occupazione **prima dell'08 luglio 2002** e che, oggi, con le strutturali modifiche in atto, rischiano il collasso finanziario per non poter compensare subito il credito d'imposta, come in precedenza era stato promesso ed assicurato.

In pratica la normativa sotto accusa è la seguente:

- l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in particolare i commi da 1-bis ad 1-septies, introdotti dall'art. 10 del decreto legge 08 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 08 agosto 2002 n. 178, che disciplina la procedura per il riconoscimento del beneficio fiscale mediante la presentazione di apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate;

- l'art. 62, primo comma, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, che stabilisce che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo, anteriormente alla data dell'08 luglio 2002, possono riprendere l'utilizzo del credito stesso a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare

complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dall'analisi delle apposite comunicazioni inviate al Centro operativo di Pescara;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'08 aprile 2003 n. 82), che ha stabilito che:

“A decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del **10 per cento**, per l'anno 2003, e del **06 per cento**, per gli anni successivi. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato”.

Alla luce della normativa sopra esposta, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce, per tutelare i propri iscritti e rispondere in maniera decisa e concreta alle molteplici proteste provenienti dal mondo imprenditoriale salentino, può impugnare al TAR Lazio, entro e non oltre il **07 giugno c.a.**, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2002 per illegittimità derivata dalle precedenti norme (**Legge 08 agosto 2002 n. 178** (art. 10) e **Legge 27 dicembre 2002 n. 289** (art. 62), che sostanzialmente ledono i seguenti **principi costituzionali**:

A) della capacità contributiva (art. 53) perché, ledendo il principio della buona fede e dell'affidamento (peraltro previsto dallo Statuto del contribuente), hanno modificato le regole del gioco in corso d'opera, costringendo gli imprenditori che avevano fatto investimenti prima dell'08 luglio 2002, in base alle norme allora esistenti, a rivedere i loro piani finanziari e, quindi, determinando una diversa e più penalizzante percentuale di tassazione, che non corrisponde a quella che doveva essere al momento della realizzazione dell'investimento,

Infatti, la capacità contributiva tassabile deve sempre essere considerata al momento in cui determinate operazioni si compiono, facendo affidamento su norme allora esistenti. La retroattività delle norme fiscali, seppur consentita dalla Corte Costituzionale, non deve mai trascendere nell'**irrazionalità**, come nel caso di specie, dove, in un primo momento, si è fatto credere all'imprenditore che determinati investimenti davano diritto a determinati crediti d'imposta immediatamente utilizzabili e, dopo, con normativa primaria e secondaria, si è limitato l'utilizzo del suddetto cre-

dito al **10%** per l'anno 2003 ed al **6%** per gli anni successivi. Oltretutto, poiché la Legge n. 178/2002 prevede l'utilizzo del credito d'imposta nei limiti **massimi** di spesa pari a **870 milioni** di euro per l'anno **2002** e pari a **1.740 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2003 al 2006**, mancando una copertura finanziaria per gli successivi al 2006, c'è il rischio concreto di non poter spalmare il credito d'imposta in sedici anni ma soltanto in **quattro** anni (2003-2004-2005 e 2006) nella misura massima del **28%** (10% + 6% + 6% + 6%). Non è chi non veda l'**irrazionalità** di tali disposizioni, che non devono pregiudicare seriamente gli investimenti industriali già realizzati prima dell'08 luglio 2002, riducendo sensibilmente le percentuali di compensazione, con gravi rischi finanziari per tutti quegli imprenditori che hanno creduto in buona fede in una legge dello Stato;

B) della parità costituzionale (art. 3 della Costituzione) perché, in presenza di piani di investimento programmati anche in funzione dei crediti d'imposta, coloro che li hanno realizzati **prima** dell'08 luglio 2002 si vedono riconosciuto il credito nei ristretti limiti di cui sopra (16 anni o, peggio, il 28% sino al 2006) mentre coloro che gli investimenti li hanno fatti (o li faranno) **dopo** l'08 luglio 2002, una volta autorizzati dal Centro operativo di Pescara, possono utilizzare il credito d'imposta al massimo in **tre anni!**

Anche questo modo di legiferare è **irrazionale** perché, in modo ingiustificato, discrimina gli imprenditori a secondo che abbiano fatto o meno gli investimenti in riferimento ad una determinata data (**08 luglio 2002**) ma, soprattutto, ed è la considerazione più grave, penalizza proprio coloro che gli investimenti li hanno fatti e programmati anche in funzione di una precisa normativa allora esistente, privilegiando, invece, coloro che, non avendo fatto ancora alcun investimento, possono rivedere i propri piani finanziari e, al limite, ridimensionare i programmi di sviluppo (e, di conseguenza, di occupazione).

Inoltre, ed è la cosa più grave, poiché il credito d'imposta **non è cumulabile** con gli altri aiuti di Stato o con gli altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta, molti imprenditori sono stati tratti in inganno perché se avessero conosciuto prima le peggiorative modifiche, avrebbero utilizzato altri strumenti agevolativi.

In definitiva, le modifiche intervenute in corso d'opera sono **irrazionali**

dal punto di vista costituzionale e legislativo e ciò non può essere giustificato dalle esigenze di cassa; infatti, sarebbe stato più logico, anche per il bilancio dello Stato, non riconoscere alcun credito d'imposta per tutti gli investimenti che si sarebbero dovuti fare dall'08 luglio 2002 in poi, concentrando, invece, le disponibili risorse finanziarie a chi quelli investimenti li aveva già fatti, al massimo diluendone la compensazioni in un termine **ragionevole di tre anni**.

In questo modo, il legislatore, accorto e previdente, avrebbe conciliato le esigenze di bilancio con le giuste aspettative degli imprenditori che, sino ad allora, si erano fidati dello Stato.

Distinti saluti

AVV. ORONZO RAMPINO
AVV. MAURIZIO VILLANI

11
CREDITI D'IMPOSTA
BISOGNA REAGIRE

Lecce, 24 maggio 2003

La vicenda dei crediti d'imposta per gli investimenti è, purtroppo, tristemente nota a tutti quegli imprenditori meridionali che, confidando in una legge dello Stato, hanno fatto investimenti e creato occupazione **sino all'08 luglio 2002**.

Dopo quella data, l'attuale Governo ha modificato sensibilmente la normativa, stabilendo sia dei limiti quantitativi di agevolazione sia delle tassative e preliminari condizioni di ammissione ai crediti, delegando il Centro operativo di Pescara a gestire per tutto il territorio nazionale la complessa vicenda.

Indubbiamente, la precedente normativa poteva creare dei seri problemi finanziari al bilancio dello Stato perché l'automatismo di applicazione del credito, senza alcun limite quantitativo, non consentiva alcuna previsione sul rischio di possibili e gravi sforamenti.

Quindi, anche per sgombrare il campo da equivoci di natura politica che in questo momento non mi interessano, era giusto intervenire a livello legislativo per regolamentare meglio la disciplina fiscale dei crediti d'imposta dando, al tempo stesso, la possibilità allo Stato di programmare con maggiore accortezza i flussi di spesa.

Il problema, invece, è un altro, cioè quello che il legislatore non doveva assolutamente penalizzare chi quelli investimenti li aveva già fatti e si era esposto finanziariamente con gli istituti di credito, confidando in una legge dello Stato allora esistente.

La leva fiscale è molto delicata e quando la si utilizza per fare proclami o promesse, soprattutto se queste ultime si concretizzano in precisi atti normativi, non bisogna poi penalizzare chi a quelle leggi ha creduto ed anzi, proprio in virtù di quelle leggi, ha inteso fare investimenti che altrimenti non

avrebbe fatto. Ed è inutile ripetere il vuoto ritornello che l'imprenditore non deve aspettare agevolazioni fiscali per fare gli investimenti; questo significa non conoscere la realtà aziendale, perché l'imprenditore, da buon padre di famiglia, come richiede il codice civile, deve sempre sfruttare tutte le occasioni legali che gli consentono di potenziare la sua attività, creando occupazione e benessere anche a terzi.

Quindi, per tornare al nostro argomento, il grave errore commesso è stato quello di mortificare e pregiudicare tutte quelle sane iniziative produttive che si sono create e sviluppate **prima dell'08 luglio 2002**, perché tutti i programmi allora fatti oggi sono saltati e, purtroppo, si sono seriamente compromessi, con gravi pregiudizi anche sul piano occupazionale.

Infatti, tutti gli imprenditori che si trovano nella suddetta situazione devono compensare il credito d'imposta in **16 anni** e questo, logicamente, non solo fa saltare tutti i programmi ma, cosa ancora più grave, espone gli imprenditori stessi ad anticipare notevoli somme di denaro, in breve tempo, per il pagamento di imposte e contributi (non compensabili subito con il credito d'imposta investimenti), con i rischi finanziari facilmente immaginabili.

A questo punto, è necessario che gli imprenditori interessati al problema reagiscano subito sia sul piano giudiziario che su quello politico.

A livello giudiziario, si fa presente che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, prima in Italia, ha già concesso le sospensive in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle richieste dei crediti da parte del Centro operativo di Pescara.

Un'altra iniziativa potrebbe essere quella di impugnare al TAR Lazio il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che obbliga l'imprenditore a spalmare l'utilizzo del credito in 16 anni.

Secondo me, però, è sul piano politico che bisogna muoversi da subito, nel senso di modificare la legge limitatamente a quegli imprenditori che già hanno realizzato gli investimenti **prima** dell'08 luglio 2002, consentendogli, quanto meno, di poter utilizzare il credito al massimo in **tre anni**, come oggi è previsto per i nuovi investimenti.

L'assurdo dell'intera vicenda, infatti, è che, mentre gli imprenditori che si apprestano a fare nuovi investimenti possono utilizzare il credito al massimo in tre anni, gli altri imprenditori, invece, che gli investimenti li hanno fatti prima, ripeto confidando in una legge allora esistente, sono costretti a spalmare la compensazione in 16 anni!.

Questa assurda disparità di trattamento deve essere un ulteriore stimolo a modificare la normativa, che, purtroppo, penalizza maggiormente gli imprenditori del Mezzogiorno che hanno creduto nella voglia di fare ed investire, nonostante le umiliazioni e mortificazioni sino ad oggi subite, anche da una classe politica distratta da altri argomenti.

CREDITI D'IMPOSTA
IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE

Lecce, 31 maggio 2003

Per il credito d'imposta investimenti non c'è pace. Tutti gli imprenditori che, confidando in una legge dello Stato, hanno fatto investimenti e creato occupazione prima dell'08 luglio 2002, devono prepararsi ad un futuro fiscale incerto e pericoloso sia dal punto di vista dei controlli che da quello degli accertamenti e delle iscrizioni a ruolo.

Infatti, la Guardia di Finanza e gli Uffici finanziari stanno procedendo, in questi giorni, a controllare la correttezza formale e sostanziale dell'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti (oltre che per quello dell'occupazione), soprattutto per le operazioni che sono state poste in essere prima dell'08 luglio 2002. Purtroppo, in tali situazioni, gli imprenditori, che hanno avuto fiducia nello Stato ed in se stessi per le capacità organizzative, devono ricredersi, perché la normativa è cambiata in corso d'opera, in senso peggiorativo, e le interpretazioni ministeriali hanno contribuito a rendere ancora più confuso ed incerto il quadro legislativo.

Sostanzialmente, e per essere chiari in un settore delicato qual'è quello fiscale, possiamo ridurre a tre le principali problematiche che gli imprenditori, purtroppo, dovranno affrontare in un futuro non molto lontano.

- 1) Un recente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 10 aprile 2003, tutti gli imprenditori che hanno fatto investimenti prima dell'08 luglio 2002 possono riprendere l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del **10%**, per il solo anno 2003, e del **6%** per gli anni successivi, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo dell'effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato. Ciò, di fatto, significa che tutti i programmi, che gli impren-

ditori hanno fatto prima dell'08 luglio 2002, saltano ed i rischi finanziari per il futuro aumentano perché se prima il credito d'imposta poteva essere utilizzato subito, oggi, deve essere spalmato in 16 anni!.

- 2) Oltretutto, anche la deleteria previsione dei 16 anni non è del tutto pacifica perché, ad oggi, il legislatore ha previsto una misura non inferiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro, per l'anno **2003**, ed a 250 milioni di euro, per l'anno **2004**, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dall'analisi di apposite comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate.

Se poi si osserva che il limite temporale dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate scade il **31 dicembre 2006**, non c'è da essere certi della possibilità di poter utilizzare l'intero credito sino all'esaurimento dei 16 anni. Infatti, la norma prevede un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti **massimi** di spesa pari a 870 milioni di euro, per l'anno **2002**, e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal **2003** al **2006**. Dopo il 2006 non è prevista alcuna copertura finanziaria, neppure dopo l'istituzione del Fondo Unico Nazionale per gli Investimenti.

- 3) Infine, nella faticosa giornata del 13 novembre 2002, molti imprenditori hanno correttamente compensato il credito d'imposta quando, nel pomeriggio della stessa giornata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di pari data un decreto di divieto assoluto di compensazione.

Ciò comporterà, nei prossimi mesi, una valanga di iscrizioni a ruolo, con relative penalità ed interessi, che mortificherà ancora di più chi, fidandosi di una legge dello Stato, ha fatto investimenti e creato occupazione sapendo di poter contare su un credito d'imposta certo e vantaggioso.

Oggi, le iniziative da intraprendere sono di due ordini:

- A) sul piano giudiziario, adire le magistrature competenti (TAR e Commissioni Tributarie) per contestare l'illegittimità degli atti normativi e di quelli amministrativi futuri, soprattutto per il principio dell'affidamento, previsto anche dallo Statuto del contribuente, perché in uno Stato di diritto che si rispetti non è consentito cambiare le regole del gioco in corso d'opera, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese;
- B) sul piano legislativo, invece, da subito, impegnare i nostri Parlamentari, se veramente hanno a cuore le sorti economiche del Mezzogiorno, a modificare la norma esistente nel senso, quanto meno per gli imprenditori che

hanno fatto gli investimenti prima dell'8 luglio 2002, di consentire l'utilizzo del credito al massimo in tre anni (come oggi è consentito a chi vorrà fare investimenti futuri, se ne avrà ancora voglia!) ed, inoltre, a considerare la giornata del 13 novembre 2002 valida per le compensazioni allora effettuate.

Staremo a vedere!.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
UNA PARADOSSALE VICENDA

Lecce, 3 giugno 2003

La complessa normativa del credito d'imposta per gli investimenti ha subito da un anno a questa parte una sostanziale modifica che, oltre a snaturare la procedura di riconoscimento, ha, in pratica, fatto sprofondare nel totale sconforto i molti soggetti beneficiari dell'agevolazione che, dopo essersi visti letteralmente sottrarre il diritto all'utilizzo del bonus per diversi mesi, se lo vedono restituire con forme e modalità che, di fatto, stemperano di molto il beneficio fiscale ad esso collegato.

Infatti, gli imprenditori maggiormente penalizzati da tale situazione sono senz'altro coloro che, confidando in una legge dello Stato allora esistente, hanno eseguito consistenti investimenti e creato occupazione **prima dell'08 luglio 2002** e che, oggi, con le strutturali modifiche in atto, rischiano il collasso finanziario per non poter compensare subito il credito d'imposta, come in precedenza era stato promesso ed assicurato.

In pratica la normativa sotto accusa è la seguente:

- l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in particolare i commi da 1-bis ad 1-septies, introdotti dall'art. 10 del decreto legge 08 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 08 agosto 2002 n. 178, che disciplina la procedura per il riconoscimento del beneficio fiscale mediante la presentazione di apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate;
- l'art. 62, primo comma, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, che stabilisce che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo, anteriormente alla data dell'08 luglio 2002, possono riprendere l'utilizzo del credito stesso a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammonta-

re complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dall'analisi delle apposite comunicazioni inviate al Centro operativo di Pescara;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'08 aprile 2003 n. 82), che ha stabilito che:

“A decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del **10 per cento**, per l'anno 2003, e del **06 per cento**, per gli anni successivi. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato”.

Alla luce della normativa sopra esposta, si può contestare al TAR Lazio il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2002 per illegittimità derivata dalle precedenti norme (**Legge 08 agosto 2002 n. 178** (art. 10) e **Legge 27 dicembre 2002 n. 289** (art. 62), che sostanzialmente ledono i seguenti **principi costituzionali**:

A) della capacità contributiva (art. 53) perché, ledendo il principio della buona fede e dell'affidamento (peraltro previsto dallo Statuto del contribuente), hanno modificato le regole del gioco in corso d'opera, costringendo gli imprenditori che avevano fatto investimenti prima dell'08 luglio 2002, in base alle norme allora esistenti, a rivedere i loro piani finanziari e, quindi, determinando una diversa e più penalizzante percentuale di tassazione, che non corrisponde a quella che doveva essere al momento della realizzazione dell'investimento,

Infatti, la capacità contributiva tassabile deve sempre essere considerata al momento in cui determinate operazioni si compiono, facendo affidamento su norme allora esistenti. La retroattività delle norme fiscali, seppur consentita dalla Corte Costituzionale, non deve mai trascendere nell'**irrazionalità**, come nel caso di specie, dove, in un primo momento, si è fatto credere all'imprenditore che certi investimenti davano diritto a determinati crediti d'imposta immediatamente utilizzabili e, dopo, con normativa primaria e secondaria, si è limitato l'utilizzo del suddetto credito al **10%** per l'anno 2003 ed al **6%** per gli anni successivi. Oltretutto, poiché la Legge n. 178/2002 prevede l'utilizzo del credito d'imposta nei limiti **massimi** di spesa pari a **870 milioni** di euro per l'anno **2002** e pari a **1.740 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2003 al 2006**, mancando una

copertura finanziaria per gli anni successivi al 2006, c'è il rischio concreto di non poter spalmare il credito d'imposta in sedici anni ma soltanto in **quattro** anni (2003-2004-2005 e 2006) nella misura massima del **28%** (10% + 6% + 6% + 6%).

Non è chi non veda l'**irrazionalità** di tali disposizioni, che non devono pregiudicare seriamente gli investimenti industriali già realizzati prima dell'08 luglio 2002, riducendo sensibilmente le percentuali di compensazione, con gravi rischi finanziari per tutti quegli imprenditori che hanno creduto in buona fede in una legge dello Stato;

B) della parità costituzionale (art. 3 della Costituzione) perché, in presenza di piani di investimento programmati anche in funzione dei crediti d'imposta, coloro che li hanno realizzati **prima** dell'08 luglio 2002 si vedono riconosciuto il credito nei ristretti limiti di cui sopra (16 anni o, peggio, il 28% sino al 2006) mentre coloro che gli investimenti li hanno fatti (o li faranno) **dopo** l'08 luglio 2002, una volta autorizzati dal Centro operativo di Pescara, possono utilizzare il credito d'imposta al massimo in **tre anni!**

Anche questo modo di legiferare è **irrazionale** perché, in maniera ingiustificata, discrimina gli imprenditori a secondo che abbiano fatto o meno gli investimenti in riferimento ad una determinata data (**08 luglio 2002**) ma, soprattutto, ed è la considerazione più grave, penalizza proprio coloro che gli investimenti li hanno fatti e programmati anche in funzione di una precisa normativa allora esistente, privilegiando, invece, coloro che, non avendo fatto ancora alcun investimento, possono rivedere i propri piani finanziari e, al limite, ridimensionare i programmi di sviluppo (e, di conseguenza, di occupazione).

Inoltre, ed è la cosa più grave, poiché il credito d'imposta **non è cumulabile** con gli altri aiuti di Stato o con gli altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta, molti imprenditori sono stati tratti in inganno perché se avessero conosciuto prima le peggiorative modifiche, avrebbero utilizzato altri strumenti agevolativi.

In definitiva, le modifiche intervenute in corso d'opera sono **irrazionali** dal punto di vista costituzionale e legislativo e ciò non può essere giustificato dalle esigenze di cassa; infatti, sarebbe stato più logico, anche per il bilancio dello Stato, non riconoscere alcun credito d'imposta per tutti gli investimenti che si sarebbero dovuti fare dall'08 luglio 2002 in poi, con-

centrando, invece, le disponibili risorse finanziarie a chi quelli investimenti li aveva già fatti, al massimo diluendone le compensazioni in un termine **ragionevole di tre anni**.

In questo modo, il legislatore, accorto e previdente, avrebbe conciliato le esigenze di bilancio con le giuste aspettative degli imprenditori, soprattutto meridionali che, sino ad allora, si erano fidati dello Stato.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
CHIARIMENTI MINISTERIALI

Lecce, 09 giugno 2003

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – sulla intricata normativa del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate ha emanato, in data **03 giugno 2003**, due circolari:

- la **n. 32/E**, per il chiarimento di alcune particolari problematiche;
- la **n. 31/E**, per la correzione di eventuali errori nelle comunicazioni inviate lo scorso 28 febbraio c.a. con il modello CVS.

In particolare, con la prima circolare (**la n. 32/E**), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le seguenti principali problematiche.

A) Avvio dell'investimento

Il concetto di avvio dell'investimento (“avvio della realizzazione dell'investimento”), al quale occorre far riferimento **per individuare il regime agevolativo** applicabile agli investimenti effettuati, è stato introdotto dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002.

Nell'ambito della disciplina relativa all'originario regime di aiuti, il momento di avvio dell'investimento non aveva alcuna rilevanza, essendo la fruizione del beneficio legata al momento in cui matura il relativo diritto, vale a dire alla data in cui l'investimento agevolato viene “realizzato”, ossia quando esso è concretamente portato a termine.

L'effettiva realizzazione dell'investimento, valutata con riferimento al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 75 del TUIR, costituiva, quindi, nell'ambito del regime originario, l'unica condizione richiesta per la fruizione del credito.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 75, tanto nel regime originario

quanto in quello in vigore dall'8 luglio 2002, l'investimento si considera realizzato "alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".

L'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 ha introdotto **un nuovo** regime agevolativo e, in funzione dell'esigenza di controllare i flussi di spesa, con riferimento agli investimenti avviati dall'**8 luglio 2002**, ha specificato che "per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero l'inizio delle attività da realizzare in economia".

Agli investimenti avviati **prima** della predetta data è applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore del decreto legge 138 del 2002, come risulta indirettamente dall'originaria formulazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge n. 138, che prevedeva l'applicazione delle norme introdotte dallo stesso articolo agli "investimenti da avviare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

Tale principio trova conferma nel testo del medesimo comma 3, come risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 178 del 2002.

Il secondo periodo del comma 3 prevede, infatti, che "per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione (11 agosto 2002) si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ne consegue che per gli investimenti il cui contratto risulta concluso successivamente all'8 luglio 2002 e anteriormente all'11 agosto 2002 resta ferma l'applicazione delle originarie disposizioni del decreto legge, in particolare quelle contenute nel comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in virtù delle quali i contribuenti si impegnano "a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza".

In altri termini, in sede di conversione del decreto legge n. 138 del 2002, avvenuta con la citata legge n. 178 del 2002, è stato affermato che è possibile avviare la realizzazione dell'investimento solo dopo la presentazione dell'istanza.

In tal modo, infatti, viene rispettato l'inderogabile principio della preventività dell'istanza.

Le disposizioni appena richiamate individuano l'avvio della realizzazione dell'investimento nei concetti di "emissione del buono d'ordine" (decreto legge n. 138, articolo 10) e di "contratto concluso" prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (decreto legge n. 138, articolo 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002).

Anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 138, il concetto di "avvio dell'investimento" non differisce, nella sostanza, da quello di "emissione del buono d'ordine".

L'espressione "contratto concluso" entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, di cui al più volte menzionato articolo 10, comma 3, secondo periodo, come risulta dopo le modifiche apportate in sede di conversione in legge, deve infatti considerarsi **equivalente** a quella di "avvio della realizzazione dell'investimento", contenuta nell'originaria formulazione del comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388.

Vi è, infatti, **sostanziale continuità** fra la disciplina giuridica contenuta nel decreto legge n. 138 del 2002 e quella scaturente dalla conversione in legge del decreto legge medesimo, come risulta, in particolare, dalla formulazione della disposizione contenuta nel citato comma 1-bis che afferma esplicitamente il principio della preventività dell'istanza rispetto all'avvio dell'investimento.

Le richiamate espressioni "emissione del buono d'ordine" e "contratto concluso" richiamano, infatti, il concetto di **"avvio dell'investimento", coincidente con il momento in cui il soggetto interessato si autodetermina all'investimento e, di conseguenza, pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento stesso.**

Come è stato chiarito nella circolare n. 66/E del 6 agosto 2002, la disposizione contenuta nella norma di conversione conferma in modo ancor più preciso e rigoroso la necessità di collegare il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che compri, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento.

Tale **prova** dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura del-

l'investimento oggetto di agevolazione (**elencazione non tassativa**):

- a) per gli investimenti che comportano l'acquisizione di **beni mobili**, la prova dell'«inizio della realizzazione dell'investimento» coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
 - dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
 - dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
 - dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;
 - da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
- b) per avvio dell'investimento in **beni immobili** valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell'investimento anche l'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
- c) nel caso di investimenti realizzati mediante **prestazioni di terzi**, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
 - dalla conclusione del contratto comprovante “l'avvio della realizzazione dell'investimento”;
 - da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, l'apertura di un cantiere);
- d) per gli investimenti realizzati **in economia** l'“avvio” si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.

In talune ipotesi, specialmente se il contratto è concluso **verbalmente**, il momento di avvio dell'investimento può coincidere con quello di realizzazione o ultimazione dell'investimento, che, come noto, rappresenta il momento in cui matura il diritto a fruire del credito d'imposta; in questi casi, gli investimenti si considerano “avviati” e “realizzati” contemporaneamente nel momento della consegna del bene mobile oggetto d'investimento.

Nel caso di costruzione di beni immobili, l'inizio della effettiva realizza-

zione dell'investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell'area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l'investitore assume, sulla base di documenti certi, l'impegno ad acquistare la predetta area (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).

Va, infatti, tenuto presente che, coerentemente a quanto precisato con la risoluzione n. 16/E del 28 gennaio 2003, la costruzione di un fabbricato strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo.

Per tale investimento a "formazione progressiva nel tempo", l'avvio non può coincidere con il momento (finale) della realizzazione o ultimazione dell'opera, ma deve individuarsi nel momento in cui, sulla base di documenti o attestazioni aventi data certa, si verifica un "fatto prodromico" agli eventi di cui all'articolo 75 del TUIR.

Ciò può, senza dubbio, coincidere con l'evento certo in cui il contribuente acquista (ovvero assume l'obbligo di acquistare) l'area fabbricabile su cui realizzare la costruzione.

Si osserva, infatti, che il costo di acquisto dell'area, secondo quanto precisato nella circolare 38/E del 9 maggio 2002, assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d'imposta in argomento in misura corrispondente al rapporto tra la quota-parte dei lavori eseguiti (o stato di avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione che insiste sull'area.

E' del tutto evidente che il contribuente deve essere in grado di dimostrare che esiste coerenza tra i lavori avviati prima dell'8 luglio 2002 e le successive realizzazioni degli investimenti, per i quali maturerà il beneficio successivamente a tale data. Tale coerenza potrà essere dimostrata, ad esempio, sulla base di progetti già elaborati al momento dell'avvio dell'investimento.

Ciò vale anche con riferimento ad investimenti che, pur avendo una proprio autonomia, siano effettuati nell'ambito di un unitario progetto (si pensi, ad esempio, nell'ambito di un investimento consistente nella realizzazione di una nuova struttura amministrativa, alla costruzione del fabbricato ed alla successiva fornitura di computer da installare nei nuovi uffici).

Ciò porta, inoltre, a concludere che, in via generale, non rientrano nel-

l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) dell'articolo 62, comma 1, quei contribuenti che hanno avviato l'investimento - nei modi precedentemente precisati - **dopo l'8 luglio 2002.**

B) Istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 2003 o rinnovate

Per quanto concerne le istanze presentate a decorrere dal **1° gennaio 2003** (“nuove istanze”), la normativa si limita a prevedere che esse devono contenere tutti i dati richiesti, integrati da ulteriori elementi individuati nel citato provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il modello di presentazione delle predette istanze, denominato Modello **ITS**.

Tale modello è inoltrato in via **telematica**:

- a partire dal **1° aprile 2003**, per le “nuove istanze” che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per il 2003;
- a partire dal **1° febbraio** di ogni anno, per le “nuove istanze” che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per gli anni successivi.

L'accoglimento delle “nuove istanze” avviene nei limiti delle risorse finanziarie che residuano dopo l'assegnazione dei fondi alle istanze rinnovate.

Il Modello ITS deve essere inviato anche dai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che intendono concorrere all'assegnazione delle risorse a decorrere dal 2003, indicando gli investimenti da realizzare nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi.

Per l'anno 2003, l'agevolazione non può essere richiesta tramite Modello ITS relativamente ad investimenti già avviati alla data del 1° aprile 2003, né, per gli anni successivi, relativamente agli investimenti già avviati al 1° febbraio di ciascuno di tali anni.

L'articolo 62, lettera e), della legge n. 289/2002 nel rispetto del principio della **preventività** dell'istanza di ammissione al contributo, prevede che “le istanze presentate per la prima volta... contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto legge n. 138 del 2002”.

Il comma 1-bis del citato articolo 8, nel rispetto del principio della **preventività** dell'istanza di ammissione al contributo, precisa che l'istanza di ammissione al beneficio deve recare “...l'impegno, a pena di disconosci-

mento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza...”.

Per effetto di tali disposizioni, non possono considerarsi ammissibili all’agevolazione investimenti avviati precedentemente alla presentazione dell’istanza (Modello ITS), il cui invio telematico, per l’anno 2003, è stato fissato a partire dal 1° aprile 2003.

Secondo quanto previsto al comma 1, lettera f), dell’articolo 62, tutte le istanze che concorrono all’assegnazione dei fondi disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2003, quindi sia quelle **rinnovate** [lettera d)] sia quelle presentate **per la prima volta** [lettera e)], “espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all’anno nel quale l’istanza viene **presentata e ai due immediatamente successivi**. In ogni caso, l’utilizzo del contributo, in relazione a ciascun investimento, è consentito **esclusivamente** entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza e, in ogni caso, **nel rispetto di limiti** di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione al 20 e al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell’anno successivo”.

Nella compilazione dei modelli relativi alle istanze rinnovate (RTS) ed alle nuove istanze (ITS), il contribuente dovrà indicare (nella Sezione II, punto 7) l’ammontare dell’investimento netto su cui calcolare, applicando la percentuale di aiuto prevista, l’importo del credito richiesto (Sezione II, punto 8).

A tal fine, dovrà portare in diminuzione dall’ammontare degli investimenti lordi il valore delle dismissioni, delle cessioni e degli ammortamenti relativi alla medesima struttura produttiva (come definita nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001).

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima struttura produttiva, coesistano investimenti agevolati secondo differenti regimi di applicazione del credito d’imposta, l’ammontare complessivo dei beni dismessi e ceduti e degli ammortamenti dedotti dovrà essere ripartito in modo proporzionale.

Con disposizione volta a garantire la concreta realizzazione degli investimenti in tempi prefissati, la successiva lettera g) prevede, inoltre, che “qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell’istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto **decade** dal diritto e non può presentare

una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata”.

Si sottolinea che la disposizione in esame, contenuta alla lettera g) del comma 1, non è, invece, applicabile ai crediti d'imposta relativi agli investimenti realizzati dai soggetti di cui alla lettera a) [investimenti ante 8 luglio 2002] ed alla lettera b) [investimenti post 8 luglio 2002 ammessi al contributo per l'anno 2002]. Tali crediti, infatti, una volta maturati, sono utilizzabili dal beneficiario senza vincoli temporali di decadenza.

Con riferimento ai crediti di cui alle lettere d) ed e), è previsto:

- sia un **limite temporale** di utilizzo del credito, “consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza”;
- sia l'obbligo di rispettare determinati **limiti minimi e massimi**, a valere per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione.

Premesso che, per ciascun investimento, il credito matura solo successivamente alla sua realizzazione, secondo i criteri di cui all'articolo 75 del TUIR, la previsione di un termine ultimo entro il quale utilizzare in compensazione i crediti ammessi presuppone logicamente che, entro lo stesso termine, siano realizzate anche le condizioni perché maturi il diritto alla

utilizzazione stessa; **ciò impegna i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione a realizzare gli investimenti indicati nell'istanza entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza.**

Dall'insieme delle disposizioni in esame discende che:

- l'investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno dovrà realizzarsi almeno il **20%** dell'investimento ammesso, nel secondo anno il 60%, nel terzo la realizzazione dovrà essere **ultimata. Si decade dall'agevolazione a decorrere dall'anno in cui l'investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste dalla norma in commento;**
- anche l'utilizzazione del credito deve rispettare la medesima progressione: il credito maturato dovrà utilizzarsi nel primo anno per almeno il **20%**, nel secondo anno per almeno il **60%**, nel terzo anno per **intero**. Il credito maturato, per la parte corrispondente alla differenza tra il predetto limite minimo e l'importo effettivamente utilizzato in compensazione dei debiti, non è più utilizzabile;
- il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non

superiore a determinati limiti massimi, pari al 30%, nel primo anno, ed al 70%, nel secondo anno. La parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi;

- il credito maturato deve essere comunque utilizzato entro **il secondo anno** successivo a quello di presentazione dell'istanza ammessa, **con la conseguenza che la parte di esso non ancora utilizzata entro tale termine non è più utilizzabile.**

In altri termini, il soggetto beneficiario, dovendo rispettare, **a pena di decadenza**, i limiti minimi di utilizzo - previsti nella misura del 20 per cento e del 60 per cento dell'ammontare complessivamente spettante, rispettivamente, per l'anno di presentazione dell'istanza e per quello immediatamente successivo - **deve necessariamente realizzare gli investimenti programmati in misura tale da consentire, per ciascun anno, la maturazione di un credito d'imposta non inferiore ai predetti limiti minimi.**

Il contribuente dovrà realizzare gli investimenti nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi secondo le richiamate percentuali, anche nel caso in cui abbia il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Come si è visto, il mancato rispetto dei limiti minimi di investimento determina la decadenza dall'agevolazione, per effetto della quale il contribuente non potrà presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza stessa si è verificata.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata.

Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo, dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Cfr. Circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, paragrafo 7) Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizza investimenti sufficienti a far maturare il bonus in misura non inferiore ai limiti minimi (20% e 60% dell'importo totale degli investimenti pianificati nell'istanza), ma, di fatto, non utilizza il credito nella predetta misura minima (ad esempio, per l'insufficienza di debiti tributari e previdenziali), perde la pos-

sibilità di riportare negli anni successivi quella parte di credito pari alla differenza tra la misura minima e l'ammontare del credito utilizzato. Tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno il credito corrispondente agli investimenti che saranno realizzati negli anni successivi.

Il divieto di presentazione di una ulteriore istanza nei dodici mesi successivi ha natura **soggettiva**, nel senso che il contribuente, per tutto il periodo indicato, non può presentare alcuna istanza, anche se riferita ad investimenti diversi da quelli per i quali si è verificata l'ipotesi di decadenza.

C) CORREZIONI

Le imprese che hanno inviato entro il 28 febbraio 2003 la comunicazione di controllo sul credito d'imposta per nuovi investimenti (**modello CVS**) possono correggere la comunicazione entro il **10 luglio 2003**.

Ciò è confermato dall'Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. **31/E del 03 giugno 2003**.

La correzione, però, è consentita **soltanto** alle imprese che hanno presentato in via telematica la comunicazione con il Modello **CVS** entro il 28 febbraio 2003 ed hanno ottenuto l'assenso dall'Agenzia delle Entrate.

Resta, quindi, escluso chi aveva eseguito l'invio fuori termine.

In sostanza, il modello CVS doveva essere presentato dalle imprese che avevano conseguito il diritto al "vecchio" credito d'imposta, istituito dall'art. 8 della Legge n. 388/2000, **prima dell'08 luglio 2002**.

Lecce, 11 giugno 2003

“OPORTET SCANDALA VENIANT”, è opportuno che gli scandali vengano fuori, dicevano opportunamente i latini. E questa frase si attaglia bene alla scandalosa vicenda dei crediti d'imposta (per gli investimenti e per l'occupazione), in cui un legislatore frettoloso e confuso ha penalizzato fortemente le aziende del Sud ed ha cercato, furbescamente, di agevolare le aziende del Nord. Questo subdolo comportamento, giustamente stigmatizzato dai mass-media, è venuto alla luce soprattutto in questi ultimi giorni, in occasione della denuncia fatta dal commissario europeo Monti a causa delle agevolazioni fiscali della Tremonti-bis estese a 1600 Comuni del Nord, compresi i grossi centri di Milano, Torino, Genova, Bergamo ed altri.

Con la Tremonti-bis, le imprese possono detrarre fiscalmente il 50% degli investimenti in beni strumentali realizzati dal luglio 2001 al 31/12/2002, che risultano in eccedenza rispetto agli investimenti medi fatti negli ultimi cinque anni, con esclusione, dal calcolo della media, del periodo in cui l'investimento è stato maggiore. La Tremonti-bis, che in base al patto per l'Italia sottoscritto dal Governo il 02 luglio 2002 doveva essere prorogata **solo al SUD sino al 2003**, ha, invece, esaurito i suoi effetti naturali il 31 dicembre 2002. La proroga sino al 2004 è stata fatta per dare un aiuto in quelle zone colpite nel 2002 da eventi calamitosi, dai terremoti alle alluvioni, e tra i beneficiari ci sono anche **1600 Comuni del Nord**, comprese le grandi città sopracitate. La proroga dell'agevolazione si applica a tutti gli investimenti effettuati sino al 31 luglio prossimo, mentre per quelli immobiliari si estende di un altro anno, sino a luglio 2004.

A questo proposito, però, va sottolineato un aspetto tecnico importante, oltre l'assurdità che l'agevolazione possa applicarsi alle grandi città del Nord mai colpite da calamità naturali l'anno scorso.

Infatti, per l'utilizzo della Tremonti-bis le aziende **non** devono chiedere alcuna preventiva autorizzazione **né esiste alcun vincolo finanziario**, a differenza di quanto diremo per la Tremonti-Sud.

Quest'ultima disciplina, infatti, per contingenti ragioni di finanza pubblica, è stata sostanzialmente modificata l'08 luglio 2002, nel senso che le aziende, per poterne beneficiare, devono essere **preventivamente** autorizzate dal Centro Operativo di Pescara, **nei ristretti limiti finanziari** previsti dalla legge.

E l'assurdo è che queste penalizzanti modifiche riguardano soprattutto quegli imprenditori che, confidando in una legge dello Stato allora esistente, avevano fatto consistenti investimenti e creato notevole occupazione prima dell'08 luglio 2002.

Anzi, proprio questi ultimi imprenditori sono stati ulteriormente penalizzati, perché, con l'ultimo decreto ministeriale, possono scomputare il credito d'imposta nella misura massima del **10%** per l'anno 2003 e del **6%** per gli anni futuri; in sostanza, devono aspettare **16 anni**, sempre che ci sia la copertura finanziaria nei prossimi anni!

Stessa sorte, invece, **non** è toccata alla Tremonti-bis dedicata al Nord, che è utilizzabile **senza** limiti finanziari e **senza** preventive autorizzazioni.

A questo punto, delle due l'una:

- o le risorse finanziarie sono limitate, ed allora non si comprende perché i sacrifici debbano farli soltanto gli imprenditori del Sud, soprattutto quelli che gli investimenti li hanno già realizzati prima dell'08 luglio 2002, mentre per le aziende del Nord non è previsto alcun limite finanziario;
- o le risorse finanziarie ci sono (soprattutto dopo gli esiti positivi dei condoni fiscali), ed allora non è giustificata alcuna restrizione alle aziende meridionali.

TERTIUM NON DATUR.

In ogni caso, in un modo o nell'altro, le uniche a soffrire, in questa confusionaria situazione normativa e finanziaria, sono soltanto le imprese del Sud e questo non è giusto, nonostante le ipocrite dichiarazioni di fiducia nello sviluppo meridionale.

Se veramente si vuole favorire lo sviluppo economico ed occupazione del Mezzogiorno (perché anche il bonus occupazione è bloccato per mancanza di fondi, tanto è vero che il decreto ministeriale ancora non è stato emanato),

allora, una volta individuate con precisione le reali risorse finanziarie disponibili:

- in caso di insufficienza, i crediti d'imposta si devono concentrare soltanto per gli investimenti fatti prima dell'08 luglio 2002, diluendone le compensazioni in un termine ragionevole di almeno tre anni;
- in caso di capienza, i crediti d'imposta si devono concedere senza limitazioni e preventive autorizzazioni sia al Sud che al Nord, e non soltanto al Nord, come è oggi.

La leva fiscale non può essere utilizzata per penalizzare il Mezzogiorno, e di questo devono farsi paladini i nostri Parlamentari, soprattutto dopo la sconfitta dell'asse BOSSI-TREMONTI alle ultime elezioni amministrative.

CREDITI D'IMPOSTA
I NODI CHE VERRANNO AL PETTINE

Lecce, 04 luglio 2003

La particolare e complessa disciplina normativa dei crediti d'imposta per gli investimenti ha subito in un anno sostanziali modifiche, soprattutto di ordine procedurale, in quanto il meccanismo non è più automatico ma soggetto a preventive autorizzazioni del Centro Operativo di Pescara, con i limiti di spesa di volta in volta previsti.

Un particolare problema, che creerà notevoli disagi e preoccupazioni agli imprenditori, riguarda le compensazioni dei crediti d'imposta che furono effettuate nella giornata del **13 novembre 2002** quando, nel **pomeriggio** dello stesso giorno, uscì la Gazzetta Ufficiale n. **266** con la pubblicazione del **Decreto legge n. 253 del 12/11/2002** che bloccava qualsiasi utilizzo del credito sino alla data del 31 marzo 2003.

In sostanza, era accaduto questo.

Con la Finanziaria 2003, era stata prevista la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta sino al 10 aprile 2003.

La norma, però, doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2003 e poiché il Governo era preoccupato per i possibili buchi di bilancio fu, allora, emanato il decreto legge n. 253/2002 che anticipava il blocco dell'utilizzo già dal **13/11/2002**.

Molti imprenditori, però, ebbero la notizia ufficiale **nel pomeriggio del 13/11/2002**, con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, mentre nella **matinata dello stesso giorno** avevano già effettuato le compensazioni, utilizzando il credito d'imposta.

Nel frattempo, la vicenda legislativa ha avuto il seguente esito:

- il decreto legge n. 253/2002 è **decaduto** perché non è stato convertito nei sessanta giorni;

- al tempo stesso, però, l'art. 62, settimo comma, della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha stabilito:

“Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002 n. 253; restano **validi** gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti **salvi gli effetti** prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni”.

A questo punto, coloro che nella giornata del 13/11/2002 hanno utilizzato illegittimamente il credito d'imposta potranno ricevere, già dal prossimo autunno, le cartelle esattoriali di recupero delle maggiori imposte detratte, con l'aggiunta delle pene pecuniarie (30%) e degli interessi; e tenuto conto dei notevoli importi in contestazione ciò, già da oggi, crea notevoli preoccupazioni tra gli imprenditori.

Una soluzione tecnica per cercare di risolvere il problema, tenuto, altresì, conto del principio della buona fede del contribuente, potrebbe essere quello di stabilire con una legge particolare, eventualmente di **interpretazione autentica**, di ritenere **validi** tutti i pagamenti fatti nella giornata del **13 novembre 2002**, considerate le particolari circostanze del caso.

Oltretutto, nonostante le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, che annullavano i codici tributo, molte Banche hanno consentito lo stesso le compensazioni non solo nella giornata del 13 novembre 2002 (mercoledì) ma anche nei due giorni successivi, 14 e 15 novembre 2002 (giovedì e venerdì), aggiungendo così maggiore confusione alla situazione contabile già di per sé caotica.

Appunto per questo, è necessario un intervento legislativo ad hoc **urgente**, approfittando della prossima Legge Finanziaria 2004 in cantiere, per evitare un notevole contenzioso tributario dagli esiti incerti, tenuto conto che, ufficialmente, le sostanziali e penalizzanti modifiche sono entrate in vigore il 13/11/2002, cioè il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ASSOCIAZIONE PICCOLE IMPRESE A.P.I. di LECCE
PRO MEMORIA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
INCONTRO CON IL PREFETTO DI LECCE DOTT. G. CASILLI

Lecce, 14 luglio 2003

La vicenda dei crediti d'imposta per gli investimenti è, purtroppo, tristemente nota a tutti quegli imprenditori meridionali che, confidando in una legge dello Stato, hanno fatto investimenti e creato occupazione sino all'**08 luglio 2002**.

Infatti, l'art. 62 della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha sensibilmente modificato la precedente procedura di concessione dei crediti d'imposta, prevista dall'art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388, prevedendo un meccanismo di **preventiva** autorizzazione da parte del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, con i **limiti** di bilancio di volta in volta stabiliti.

Per avere cognizione esatta delle principali problematiche sul credito d'imposta investimenti, è bene tenere distinte **tre** particolari ipotesi, che in questi giorni stanno creando forti preoccupazioni agli imprenditori salentini.

A) AVVIO DELL'INVESTIMENTO

Per i soggetti che hanno avviato gli investimenti **prima dell'08 luglio 2002**, la Finanziaria per il 2003 ha disposto la riattivazione dell'utilizzo del contributo, a decorrere dal 10 aprile 2003, con i limiti che saranno indicati alla lett. B).

Questo comporta che molti imprenditori che, confidando in una legge dello Stato, prima dell'08 luglio 2002 hanno fatto consistenti investimenti, esponendosi finanziariamente con gli istituti di credito, a causa delle improvvise modifiche legislative in corso d'opera rischiano di dover rivedere **in peggio** le proprie strategie aziendali, con gravi contraccolpi anche sul piano occupazionale.

Oltretutto, la caotica disciplina normativa che si è modificata in un anno sta penalizzando, soprattutto, quegli imprenditori che hanno programmato gli investimenti prima dell'08 luglio 2002 e li hanno poi in parte realizzati **dopo** la suddetta data.

In questi casi, è opportuno che gli organi competenti confermino il concetto che è necessario collegare, in modo preciso e rigoroso, il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento, oggetto di agevolazione, anche se i lavori si sono conclusi **dopo** l'08 luglio 2002.

In questo modo, dando un'interpretazione **unitaria** del concetto di "avvio dell'investimento", indipendentemente dalla conclusione temporale dei lavori, si torna a dare fiducia e serenità agli imprenditori.

B) COMPENSAZIONI DA EFFETTUARE IN 16 ANNI.

Le aziende che hanno realizzato investimenti **prima dell'08 luglio 2002** saranno fortemente penalizzate.

Infatti, in base al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/09/2002 (in G.U. dell'08/04/2003 n. 82), le imprese, che avevano avuto accesso alla Visco-sud, nel 2003 potranno usufruire dello sconto **soltanto** per un importo massimo del **10%** del credito maturato, percentuale che, a sua volta, si riduce ulteriormente al **6%** per gli anni dal 2004 in poi.

In pratica, così com'è congegnato, lo sconto fiscale verrà diluito in **16 anni** e ciò porterà ad una sicura **crisi finanziaria** tutte quelle imprese che, confidando in una precedente legge dello Stato improvvisamente modificata con effetto retroattivo, hanno fatto consistenti investimenti con indubbi vantaggi economici per il Mezzogiorno e per l'occupazione.

Non è pensabile né credibile che, in questo modo, siano vanificate e compromesse le iniziative industriali meridionali, che da anni devono combattere con la disorganizzazione burocratica, la criminalità organizzata, la mancanza di infrastrutture; oggi, si è anche aggiunta la beffa fiscale!.

Il Governo aveva promesso che sulla vicenda sarebbe intervenuto in modo da non mortificare le giuste aspettative degli imprenditori; così non è stato,

per cui la **manca**za di certezze nel credito d'imposta e la farraginoso normativa del settore hanno fatto (e faranno), giustamente, **perdere fiducia e voglia di fare impresa**, soprattutto nel Mezzogiorno.

Né vale la giustificazione, sinora portata avanti dagli Organi istituzionali, che la precedente normativa poteva creare gravi scompensi finanziari al bilancio dello Stato; infatti, sarebbe bastato dire, chiaramente, che per tutti gli investimenti da realizzare da una certa data in poi non ci sarebbe più stato alcun credito d'imposta, per salvaguardare, così, quantomeno, i **diritti acquisiti** di coloro che, invece, **prima dell'08 luglio 2002**, avevano già fatto consistenti investimenti, con notevoli esborsi finanziari ed esposizioni bancarie.

Oggi, c'è ancora tempo per **rimediare parzialmente** al marchio errore, se c'è, però, la volontà politica di tutelare **seriamente** le imprese meridionali.

La prima modifica è nel senso di limitare lo sconto fiscale al massimo in **tre anni**, come, peraltro, è previsto per il **nuovo** regime varato dal Governo per gli investimenti realizzati **dopo l'08 luglio 2002**; non c'è, infatti, alcuna ragione plausibile per non equiparare i vecchi crediti d'imposta al nuovo regime fiscale.

Infine, questa è l'occasione per mettere alla prova concreta l'effettiva elasticità del **Fondo unico per il Mezzogiorno**, previsto dall'ultima Finanziaria, nato proprio per favorire gli interventi più efficienti in particolari situazioni economiche, come l'attuale.

In ogni caso, in attesa delle necessarie modifiche legislative, l' A.P.I. di Lecce, insieme ad altri imprenditori, ha impugnato dinanzi al **TAR** il decreto ministeriale sopracitato.

C) PAGAMENTI EFFETTUATI IL 13 NOVEMBRE 2002.

La particolare e complessa disciplina normativa dei crediti d'imposta per gli investimenti ha subito in un anno sostanziali modifiche, soprattutto di ordine procedurale, in quanto, ripetesì, il meccanismo non è più automatico ma soggetto a preventive autorizzazioni del Centro Operativo di Pescara, con i limiti di spesa di volta in volta previsti.

Un particolare problema, che creerà notevoli disagi e preoccupazioni agli imprenditori salentini, riguarda **le compensazioni** dei crediti d'imposta che furono effettuate nella giornata del **13 novembre 2002** quando, nel **pomeriggio** dello stesso giorno, uscì la Gazzetta Ufficiale n. **266** con la pubblica-

zione del **Decreto legge n. 253 del 12/11/2002**, che bloccava qualsiasi utilizzo del credito sino alla data del 31 marzo 2003.

In sostanza, era accaduto questo.

Con la Finanziaria 2003, era stata prevista la **sospensione** dell'utilizzo del credito d'imposta sino al 10 aprile 2003.

La norma, però, doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2003 e poiché il Governo era preoccupato per i possibili buchi di bilancio fu, allora, emanato il decreto legge n. 253/2002 che anticipava il blocco dell'utilizzo già dal **13/11/2002**.

Molti imprenditori, però, ebbero la notizia ufficiale **nel pomeriggio del 13/11/2002**, con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, mentre nella **matinata dello stesso giorno** avevano già effettuato le compensazioni, utilizzando il credito d'imposta.

Nel frattempo, la vicenda legislativa ha avuto il seguente esito:

- il decreto legge n. 253/2002 è **decaduto** perché non è stato convertito nei sessanta giorni;
- al tempo stesso, però, l'art. 62, settimo comma, della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha stabilito:

“Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002 n. 253; restano **validi** gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti **salvi gli effetti** prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni”.

A questo punto, coloro che nella giornata del 13/11/2002 hanno utilizzato il credito d'imposta potranno ricevere, già dal prossimo autunno, le **cartelle esattoriali** di recupero delle maggiori imposte detratte, con l'aggiunta delle **pene pecuniarie** (30%) e degli **interessi**; e, tenuto conto dei notevoli importi in contestazione (centinaia di milioni di vecchie lire), ciò, già da oggi, crea notevoli preoccupazioni tra gli imprenditori salentini.

Una soluzione tecnica per cercare di risolvere il problema, tenuto, altresì, conto del principio della **buona fede del contribuente**, potrebbe essere quello di stabilire con una legge particolare, eventualmente di **interpretazione autentica**, di ritenere **valide tutte le compensazioni** fatte nella giornata del **13 novembre 2002**, considerate le particolari circostanze del caso.

Oltretutto, nonostante le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, che annullavano i codici tributo, alcune Banche salentine hanno consentito lo stesso le compensazioni non solo nella giornata del 13 novembre

2002 (mercoledì) ma anche nei due giorni successivi, 14 e 15 novembre 2002 (giovedì e venerdì), aggiungendo così maggiore confusione alla situazione contabile già di per sé caotica.

Appunto per questo, è necessario un intervento legislativo ad hoc **urgente**, approfittando della prossima **Legge Finanziaria 2004** in cantiere, per evitare un notevole contenzioso tributario dagli esiti incerti, tenuto conto che, ufficialmente, le sostanziali e penalizzanti modifiche sono entrate in vigore il **13/11/2002**, cioè il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CREDITI D'IMPOSTA
RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Lecce, 14 luglio 2003

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – con la recente circolare n. 35/E dell'08 luglio 2003, nel disciplinare le attività di controllo nei confronti dei soggetti che hanno utilizzato i crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ha, in particolare, precisato le modalità di recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

In sostanza, la circolare ha previsto **due** schemi:

- **schema n. 1** (Allegato 6 della circolare), **esclusivamente** riferito al recupero del particolare credito d'imposta occupazione di cui all'art. **4 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449**, indebitamente fruito a fronte di provvedimento di revoca **definitivo** del Centro operativo di Pescara, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze del 03 agosto 1998 n. 311;
- **schema n. 2** (Allegato 7 della circolare), a **motivazione libera**, indistintamente finalizzato al recupero di **tutti** i crediti d'imposta sia per l'occupazione che per gli investimenti.

In entrambi gli schemi, l'Agenzia delle Entrate adotta la seguente terminologia:

- “**avviso di recupero del credito d'imposta**”;
- **invito** a provvedere al pagamento delle complessive somme contestate entro il termine di 60 giorni dalla notifica del suddetto “avviso di recupero”;
- infine, nelle “avvertenze”, la precisazione che “in caso di mancato versamento diretto, alla riscossione delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, si provvede mediante iscrizione a ruolo in **via definitiva**”.

Quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate non rispetta le tassative condizioni previste dalla norma e poiché le istruzioni ministeriali, soprattutto se non conformi alla legge, non sono vincolanti né per il contribuente né per i giudici tributari, è bene stigmatizzare questo comportamento, tenendo distinte le particolari situazioni giuridiche.

A) CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI EX ART. 4 LEGGE N. 449/1997.

Per il recupero di questo particolare credito d’imposta, con la relativa applicazione delle sanzioni, l’art. 8, primo e secondo comma, D.M. 03 agosto 1998 n. 311, prevede questa **tassativa** procedura:

- 1) il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara (oggi **Centro operativo di Pescara**) procede alla **revoca**, totale o parziale, del credito d’imposta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate a seguito dei controlli, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge;
- 2) possibilità di impugnare il suddetto provvedimento alla competente Commissione Tributaria Provinciale del domicilio fiscale del contribuente;
- 3) soltanto quando si è reso **definitivo** il provvedimento di revoca, per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, il recupero delle somme versate in meno o del maggior credito riportato, con le relative sanzioni, deve essere effettuato dall’**Ufficio delle entrate** competente in ragione del domicilio fiscale dell’impresa, entro il termine **perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo** a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca.

In ogni caso, il recupero delle suddette somme deve essere effettuato con cartella esattoriale.

Pertanto, nella fattispecie, bisogna distinguere:

- soltanto il **Centro operativo di Pescara** può procedere alla revoca, totale o parziale, del credito d’imposta con atto impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
- quando si è reso **definitivo** il suddetto provvedimento, **soltanto** allora l’**ufficio delle entrate** deve iscrivere a ruolo le somme contestate, entro il termine **perentorio** succitato.

Da quanto sopra schematicamente esposto, risultano evidenti gli errori commessi nella citata circolare n. 35/E perché:

- si fa generico riferimento ad un “avviso di recupero” che non solo non è

atto tassativamente previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 ma lo si imputa all'Ufficio delle entrate, quando **l'unica** competenza è del **Centro operativo di Pescara;**

- non si accenna minimamente all'**iscrizione a ruolo**, che è l'**unico** atto impugnabile dinanzi agli organi della giustizia tributaria, con possibilità di eventuale sospensione ex art. 47 D.Lgs. cit.

B) CREDITI D'IMPOSTA PER L'OCCUPAZIONE E PER GLI INVESTIMENTI.

Occorre, innanzitutto, precisare le fonti normative delle due tipologie di crediti d'imposta:

1) per l'incremento dell'occupazione:

- art. 4 della Legge 27/12/1997 n. 449 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 03 agosto 1998 n. 311;
- art. 4 della Legge 23/12/1998 n. 448;
- art. 7 della Legge 23/12/2000 n. 388;
- art. 5 del Decreto legge 08/07/2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/2002 n. 178;
- art. 2 del Decreto legge 24/09/2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/11/2002 n. 265;
- art. 63 della Legge 27/12/2002 n. 289;

2) per gli investimenti nelle aree svantaggiate:

- art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388;
- art. 10 del Decreto legge 08/07/2002 n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/2002 n. 178;
- art. 1 del Decreto legge 12/12/2002 n. 253;
- art. 62 della Legge 27/12/2002 n. 289.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, con la più volte citata circolare n. 35/E, l'"avviso di recupero" può essere utilizzato, a motivazione libera, indistintamente per il recupero di entrambe le tipologie suindicate di credito.

Tale schema, inoltre, potrà essere utilizzato anche per il recupero dello stesso credito d'imposta di cui al citato art. 4 della Legge 27 dicembre 1997

n. 449, nei casi di indebito utilizzo per omessa presentazione al Centro operativo di Pescara dell'istanza di ammissione al beneficio ovvero in assenza del provvedimento di autorizzazione dello stesso Centro.

Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate, commette degli errori di procedura:

- perché prevede e qualifica un “**avviso di recupero**” che non è un atto tassativamente previsto dalla legge, tanto è vero che nessuna delle norme sopracitate lo prevede come atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992;
- perché ignora che l’**unico** atto di recupero previsto dalla norma è **soltanto** il ruolo ex art. 36-ter, secondo comma, lett. d), D.P.R. n. 600/73, per la determinazione dei crediti d'imposta spettanti in base ai **dati risultanti dalle dichiarazioni** e ai documenti richiesti ai contribuenti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- perché non considera che, al di fuori del controllo formale di cui sopra, gli uffici delle entrate, nei tassativi termini di decadenza, devono utilizzare i normali “**avvisi di accertamento**” o “**avvisi di rettifica**”;
- perché illegittimamente prevede, in caso di mancato versamento diretto, l'iscrizione a ruolo in via definitiva, e non in via provvisoria ex art. 68 D.Lgs. n. 546/92, salvo la eventuale sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546/92;
- perché, infine, non prevede che possa esserci un precedente contenzioso tributario con il Centro operativo di Pescara, in caso di rigetto, totale o parziale, dell'istanza di utilizzo del credito. Infatti, soltanto il Centro Operativo di Pescara comunica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per il **credito di imposta investimenti, il diniego** del contributo per la mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge o per l'esaurimento dei fondi stanziati (art. 10 del D.L. n. 138/2002 convertito in Legge n. 178/2002 cit.). Per il **credito di imposta occupazione**, invece, vale la regola opposta del “silenzio-rigetto”, perché il contributo può essere fruito solo dopo lo specifico atto di assenso del Centro Operativo di Pescara, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 63 della Legge n. 289/2002 cit.).

CONCLUSIONI

In definitiva, bisogna tenere presente che possono esserci **due** tipi di contenzioso tributario in materia di crediti di imposta:

- 1) contro il **Centro Operativo di Pescara** per i provvedimenti di rigetto; questo contenzioso seguirà le normali regole del processo tributario, tenendo presente, però, che deve svolgersi presso il domicilio fiscale del contribuente e non certo a Pescara;
- 2) contro i **singoli Uffici delle Entrate** per le contestazioni relative ai recuperi effettuati in occasione di verifiche o di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi; in questi ultimi casi, però, bisogna precisare che gli uffici devono notificare **soltanto** gli atti tassativi previsti dalla normativa fiscale (avvisi di accertamento o cartelle esattoriali), rispettando le specifiche condizioni previste dalle singole leggi d'imposta, e **non** generici "avvisi di recupero", con particolari procedure peraltro **non** previste da alcuna disposizione di legge.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE

Lecce, 15 luglio 2003

La particolare vicenda dei crediti d'imposta per gli investimenti è, purtroppo, tristemente nota a tutti quegli imprenditori meridionali che, confidando in una legge dello Stato, hanno fatto investimenti e creato occupazione sino all'**08 luglio 2002**.

Infatti, l'art. 62 della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha sensibilmente modificato la precedente procedura di concessione dei crediti d'imposta, prevista dall'art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388, prevedendo un meccanismo di **preventiva** autorizzazione da parte del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, con i **limiti** di bilancio di volta in volta stabiliti.

Per avere cognizione esatta delle principali problematiche sul credito d'imposta investimenti, è bene tenere distinte **tre** particolari ipotesi, che stanno creando forti preoccupazioni agli imprenditori.

A) AVVIO DELL'INVESTIMENTO

Per i soggetti che hanno avviato gli investimenti **prima dell'08 luglio 2002**, la Finanziaria per il 2003 ha disposto la riattivazione dell'utilizzo del contributo, a decorrere dal 10 aprile 2003, con i limiti che saranno indicati alla lett. B).

Questo comporta che molti imprenditori che, confidando in una legge dello Stato, prima dell'08 luglio 2002 hanno fatto consistenti investimenti, esponendosi finanziariamente con gli istituti di credito, a causa delle improvvise modifiche legislative in corso d'opera rischiano di dover rivedere **in peggio** le proprie strategie aziendali, con gravi contraccolpi anche sul piano occupazionale.

Oltretutto, la caotica disciplina normativa che si è modificata in un anno sta penalizzando, soprattutto, quegli imprenditori che hanno programmato gli investimenti prima dell'08 luglio 2002 e li hanno, poi, in parte realizzati **dopo** la suddetta data.

In questi casi, è opportuno che gli organi competenti confermino il concetto che è necessario collegare, in modo preciso e rigoroso, il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento, oggetto di agevolazione, anche se i lavori si sono conclusi **dopo** l'08 luglio 2002.

In questo modo, dando un'interpretazione **unitaria** del concetto di "avvio dell'investimento", indipendentemente dalla conclusione temporale dei lavori, si torna a dare fiducia e serenità agli imprenditori.

B) COMPENSAZIONI DA EFFETTUARE IN 16 ANNI

Le aziende che hanno realizzato investimenti **prima dell'08 luglio 2002** sono fortemente penalizzate.

Infatti, in base al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/09/2002 (in G.U. dell'08/04/2003 n. 82), le imprese, che avevano avuto accesso alla Visco-sud, nel 2003 possono usufruire dello sconto **soltanto** per un importo massimo del **10%** del credito maturato, percentuale che, a sua volta, si riduce ulteriormente al **6%** per gli anni dal 2004 in poi (logicamente, nei ristretti limiti di bilancio che di volta in volta saranno stabiliti).

In pratica, così com'è congegnato, lo sconto fiscale verrà diluito in **16 anni** e ciò porterà ad una sicura **crisi finanziaria** tutte quelle imprese che, confidando in una precedente legge dello Stato improvvidamente modificata con effetto retroattivo, hanno fatto consistenti investimenti, con indubbi vantaggi economici per il Mezzogiorno e per l'occupazione.

Non è pensabile né credibile che, in questo modo, siano vanificate e compromesse le iniziative industriali meridionali, che da anni devono combattere con la disorganizzazione burocratica, la criminalità organizzata, la mancanza di infrastrutture; oggi, si è anche aggiunta la beffa fiscale!

Il Governo aveva promesso che sulla vicenda sarebbe intervenuto in modo da non mortificare le giuste aspettative degli imprenditori; così non è stato,

per cui la **manca**za di certezze nel credito d'imposta e la farraginoso normativa del settore hanno fatto (e faranno), giustamente, **perdere fiducia e voglia di fare impresa**, soprattutto nel Mezzogiorno.

Né vale la giustificazione, sinora portata avanti dagli Organi istituzionali, che la precedente normativa poteva creare gravi scompensi finanziari al bilancio dello Stato; infatti, sarebbe bastato dire, chiaramente, che per tutti gli investimenti da realizzare da una certa data in poi non ci sarebbe più stato alcun credito d'imposta, per salvaguardare, così, quantomeno, i **diritti acquisiti** di coloro che, invece, **prima dell'08 luglio 2002**, avevano già fatto consistenti investimenti, con notevoli esborsi finanziari ed esposizioni bancarie.

Oggi, c'è ancora tempo per **rimediare parzialmente** al marchio errore, se c'è, però, la volontà politica di tutelare **seriamente** le imprese meridionali.

La prima modifica è nel senso di limitare lo sconto fiscale al massimo in **tre anni**, come, peraltro, è previsto per il **nuovo** regime varato dal Governo per gli investimenti realizzati **dopo l'08 luglio 2002**; non c'è, infatti, alcuna ragione plausibile per non equiparare i vecchi crediti d'imposta al nuovo regime fiscale.

Infine, questa è l'occasione per mettere alla prova concreta l'effettiva elasticità del **Fondo unico per il Mezzogiorno**, previsto dall'ultima Finanziaria, nato proprio per favorire gli interventi più efficienti in particolari situazioni economiche, come l'attuale.

C) PAGAMENTI EFFETTUATI IL 13 NOVEMBRE 2002

La particolare e complessa disciplina normativa dei crediti d'imposta per gli investimenti ha subito in un anno sostanziali modifiche, soprattutto di ordine procedurale, in quanto, ripetesi, il meccanismo non è più automatico ma soggetto a preventive autorizzazioni del Centro Operativo di Pescara, con i limiti di spesa di volta in volta previsti.

Un particolare problema, che crea notevoli disagi e preoccupazioni agli imprenditori, riguarda **le compensazioni** dei crediti d'imposta che furono effettuate nella giornata del **13 novembre 2002** quando, nel **pomeriggio** dello stesso giorno, uscì la Gazzetta Ufficiale n. **266** con la pubblicazione del **Decreto legge n. 253 del 12/11/2002**, che bloccava qualsiasi utilizzo del credito sino alla data del 31 marzo 2003.

In sostanza, era accaduto questo.

Con la Finanziaria 2003, era stata prevista la **sospensione** dell'utilizzo del credito d'imposta sino al 10 aprile 2003.

La norma, però, doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2003 e poiché il Governo era preoccupato per i possibili buchi di bilancio fu, allora, emanato il decreto legge n. 253/2002 che anticipava il blocco dell'utilizzo già dal **13/11/2002**.

Molti imprenditori, però, ebbero la notizia ufficiale **nel pomeriggio del 13/11/2002**, con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, mentre nella **matinata dello stesso giorno** avevano già effettuato le compensazioni, utilizzando il credito d'imposta.

Nel frattempo, la vicenda legislativa ha avuto il seguente esito:

- il decreto legge n. 253/2002 è **decaduto** perché non è stato convertito nei sessanta giorni;
- al tempo stesso, però, l'art. 62, settimo comma, della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha stabilito:

“Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002 n. 253; restano **validi** gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti **salvi gli effetti** prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni”.

A questo punto, coloro che nella giornata del 13/11/2002 hanno utilizzato il credito d'imposta potranno ricevere, quanto prima, le **cartelle esattoriali** di recupero delle maggiori imposte detratte, con l'aggiunta delle **pene pecuniarie** (30%) e degli **interessi**; e, tenuto conto dei notevoli importi in contestazione (centinaia di milioni di vecchie lire), ciò, già da oggi, crea notevoli preoccupazioni tra gli imprenditori (soprattutto meridionali).

Una soluzione tecnica per cercare di risolvere il problema, tenuto, altresì, conto del principio della **buona fede del contribuente**, potrebbe essere quello di stabilire con una legge particolare, eventualmente di **interpretazione autentica**, di ritenere **valide tutte le compensazioni** fatte nella giornata del **13 novembre 2002**, considerate le particolari circostanze del caso.

Oltretutto, nonostante le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, che annullavano i codici tributo, alcune Banche hanno consentito lo stesso le compensazioni non solo nella giornata del 13 novembre 2002 (mercoledì) ma anche nei due giorni successivi, 14 e 15 novembre 2002 (giovedì e venerdì), aggiungendo così maggiore confusione alla situazione contabile già di per sé caotica.

Appunto per questo, è necessario un intervento legislativo ad hoc **urgente**, approfittando della prossima **Legge Finanziaria 2004**, per evitare un notevole contenzioso tributario dagli esiti incerti, tenuto conto che, ufficialmente, le sostanziali e penalizzanti modifiche sono entrate in vigore il **13/11/2002**, cioè il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CREDITI D'IMPOSTA
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Lecce, 15 luglio 2003

La complessa normativa dei crediti d'imposta, oggetto di continui interventi legislativi che ne hanno sensibilmente modificato la disciplina nel corso di un solo anno, è resa particolarmente delicata anche per le restrittive, ed alcune volte anomale, interpretazioni amministrative.

Un esempio recente è dato dalla circolare n. 35/E dell'08/07/2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento -, che nel disciplinare le attività di controllo nei confronti dei soggetti che hanno utilizzato i crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ha, in particolare, precisato le modalità di recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

In sostanza, la circolare ha previsto **due** schemi:

- **schema n. 1** (Allegato 6 della circolare), **esclusivamente** riferito al recupero del particolare credito d'imposta occupazione di cui all'art. **4 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449**, indebitamente fruito a fronte di provvedimento di revoca **definitivo** del Centro operativo di Pescara, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze del 03 agosto 1998 n. 311;
- **schema n. 2** (Allegato 7 della circolare), a **motivazione libera**, indistintamente finalizzato al recupero di **tutti** i crediti d'imposta sia per l'occupazione che per gli investimenti.

In entrambi gli schemi, l'Agenzia delle Entrate adotta la seguente terminologia:

- “**avviso di recupero del credito d'imposta**”;
- **invito** a provvedere al pagamento delle complessive somme contestate entro il termine di 60 giorni dalla notifica del suddetto “avviso di recupero”;

- infine, nelle “avvertenze”, la precisazione che “in caso di mancato versamento diretto, alla riscossione delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, si provvede mediante iscrizione a ruolo in **via definitiva**”.

Quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate non rispetta le tassative condizioni previste dalla norma e poiché le istruzioni ministeriali, soprattutto se non conformi alla legge, non sono vincolanti né per il contribuente né per i giudici tributari, è bene stigmatizzare questo comportamento, tenendo distinte le particolari situazioni giuridiche.

A) CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI EX ART. 4 LEGGE N. 449/1997.

Per il recupero di questo particolare credito d’imposta, con la relativa applicazione delle sanzioni, l’art. 8, primo e secondo comma, D.M. 03 agosto 1998 n. 311, prevede questa **tassativa** procedura:

- 1) il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara (oggi **Centro operativo di Pescara**) procede alla **revoca**, totale o parziale, del credito d’imposta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate a seguito dei controlli, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge;
- 2) possibilità di impugnare il suddetto provvedimento alla competente Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del domicilio fiscale del contribuente;
- 3) soltanto quando si è reso **definitivo** il provvedimento di revoca, per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, il recupero delle somme versate in meno o del maggior credito riportato, con le relative sanzioni, deve essere effettuato dall’**Ufficio delle entrate** competente in ragione del domicilio fiscale dell’impresa, entro il termine **perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo** a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca.

In ogni caso, il recupero delle suddette somme deve essere effettuato con cartella esattoriale.

Pertanto, nella fattispecie, bisogna distinguere:

- soltanto il **Centro operativo di Pescara** può procedere alla revoca, totale o parziale, del credito d’imposta con atto impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
- quando si è reso **definitivo** il suddetto provvedimento, **soltanto** allora

L'Ufficio delle entrate deve iscrivere a ruolo le somme contestate, entro il termine **perentorio** succitato.

Da quanto sopra schematicamente esposto, risultano evidenti gli errori commessi nella citata circolare n. 35/E perché:

- si fa generico riferimento ad un “**avviso di recupero**” che non solo non è atto tassativamente previsto dall’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 ma lo si imputa all’Ufficio delle entrate, quando **l’unica** competenza è del **Centro operativo di Pescara**;
- non si accenna minimamente all’**iscrizione a ruolo**, che è l’**unico** atto impugnabile dinanzi agli organi della giustizia tributaria, con possibilità di eventuale sospensione ex art. 47 D.Lgs. cit.

B) CREDITI D’IMPOSTA PER L’OCCUPAZIONE E PER GLI INVESTIMENTI.

Occorre, innanzitutto, precisare le fonti normative delle **due** tipologie di crediti d’imposta:

1) per l’incremento dell’occupazione:

- art. 4 della Legge 27/12/1997 n. 449 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 03 agosto 1998 n. 311;
- art. 4 della Legge 23/12/1998 n. 448;
- art. 7 della Legge 23/12/2000 n. 388;
- art. 5 del Decreto legge 08/07/2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/2002 n. 178;
- art. 2 del Decreto legge 24/09/2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/11/2002 n. 265;
- art. 63 della Legge 27/12/2002 n. 289;

2) per gli investimenti nelle aree svantaggiate:

- art. 8 della Legge 23/12/2000 n. 388;
- art. 10 del Decreto legge 08/07/2002 n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/2002 n. 178;
- art. 1 del Decreto legge 12/12/2002 n. 253;
- art. 62 della Legge 27/12/2002 n. 289.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, con la più volte citata circolare n. 35/E, l’”avviso di recupero” può essere utilizzato, a motivazione libera, indistintamente per il recupero di entrambe le tipologie suindicate di credito.

Tale schema, inoltre, potrà essere utilizzato anche per il recupero dello stesso credito d’imposta di cui al citato art. 4 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, nei casi di indebito utilizzo per omessa presentazione al Centro operativo di Pescara dell’istanza di ammissione al beneficio ovvero in assenza del provvedimento di autorizzazione dello stesso Centro.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate, commette degli errori di procedura:

- perché prevede e qualifica un “**avviso di recupero**” che non è un atto tassativamente previsto dalla legge, tanto è vero che nessuna delle norme sopracitate lo prevede come atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992;
- perché ignora che l’**unico** atto di recupero previsto dalla norma è **soltanto** il ruolo ex art. 36-ter, secondo comma, lett. d), D.P.R. n. 600/73, per la determinazione dei crediti d’imposta spettanti in base ai **dati risultanti dalle dichiarazioni** e ai documenti richiesti ai contribuenti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- perché non considera che, al di fuori del controllo formale di cui sopra, gli Uffici delle entrate, nei tassativi termini di decadenza, devono utilizzare i normali “**avvisi di accertamento**” o “**avvisi di rettifica**”;
- perché illegittimamente prevede, in caso di mancato versamento diretto, l’iscrizione a ruolo in via definitiva, e non in via **provvisoria** ex art. 68 D.Lgs. n. 546/92, salvo la eventuale sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546/92;
- perché, infine, non prevede che possa esserci un precedente contenzioso tributario con il Centro operativo di Pescara, in caso di rigetto, totale o parziale, dell’istanza di utilizzo del credito. Infatti, soltanto il Centro Operativo di Pescara comunica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per il **credito di imposta investimenti, il diniego** del contributo per la mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge o per l’esaurimento dei fondi stanziati (art. 10 del D.L. n. 138/2002 convertito in Legge n. 178/2002 cit.). Per il **credito di imposta occupazione**, invece, vale la regola opposta del “silenzio-rigetto”, perché il contributo può essere fruito solo dopo lo specifico atto di assenso del Centro Operativo di Pescara,

entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 63 della Legge n. 289/2002 cit.).

CONCLUSIONI

In definitiva, bisogna tenere presente che possono esserci **due** tipi di contenzioso tributario in materia di crediti di imposta:

- 1) contro il **Centro Operativo di Pescara** per i provvedimenti di rigetto; questo contenzioso seguirà le normali regole del processo tributario, tenendo presente, però, che deve svolgersi presso la circoscrizione dove ha sede l'ufficio del domicilio fiscale del contribuente e non certo a Pescara;
- 2) contro i **singoli Uffici delle Entrate** per le contestazioni relative ai recuperi effettuati in occasione di verifiche o di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi; in questi ultimi casi, però, bisogna precisare che gli uffici devono notificare **soltanto** gli atti **tassativi** previsti dalla normativa fiscale (**avvisi di accertamento o cartelle esattoriali**), rispettando le specifiche condizioni previste dalle singole leggi d'imposta, e **non** generici "avvisi di recupero", con fantasiose modalità peraltro **non** previste da alcuna disposizione di legge, pena la **nullità** dell'intera procedura di recupero dei crediti d'imposta.

21
CREDITI D'IMPOSTA
FINALMENTE UN PO' DI LUCE

Lecce, 26 luglio 2003

La nota vicenda dei crediti d'imposta per gli investimenti, che da oltre un anno sta creando gravi preoccupazioni agli imprenditori, finalmente, in queste ore si è risolta in modo positivo.

Infatti, il CIPE ha provveduto ad innalzare la percentuale per l'utilizzazione del bonus, che passerà dall'attuale **10 %** ad una percentuale di quasi **49%**, in quanto sale a **1.578 milioni di euro** la cassa a disposizione per il 2003. Il notevole innalzamento della percentuale di compensazione è il risultato concomitante di due fattori: l'utilizzo del Fondo Unico per il Mezzogiorno e la sensibile riduzione (di quasi il cinquanta per cento) delle richieste in precedenza avanzate, soprattutto a seguito della campagna di controllo che la Guardia di Finanza e gli Uffici Finanziari stanno svolgendo in questi giorni.

La positiva soluzione della vicenda, con la speranza che in futuro non ci siano ingiustificati ripensamenti, dimostra la fondatezza delle richieste degli imprenditori salentini, più volte evidenziate sulle pagine dei giornali locali fin dall'estate scorsa.

Oltre un anno fa, infatti, imprenditori che coraggiosamente, contro tutte le barriere burocratiche ed amministrative, prima dell'08 luglio 2002, avevano fatto consistenti investimenti, confidando in una precisa legge dello Stato che consentiva loro di beneficiare del credito d'imposta, si erano, poi, visti negare questo loro sacrosanto diritto acquisito.

Il blocco del credito sino al 10 aprile 2003 e, soprattutto, la possibilità di poterlo riutilizzare in sedici anni (10% per il 2003 ed il 6% per gli anni a venire) avevano creato un tale stato di disagio, preoccupazione e smarrimento tra gli imprenditori meridionali, da fargli perdere qualsiasi fiducia.

“PACTA SUNT SERVANDA”, i patti devono essere rispettati, dicevano correttamente i latini, e questa giusta regola deve essere rispettata soprattutto dallo Stato, che con le proprie leggi crea aspettative che non possono e non devono essere deluse, in particolare nel settore dell’economia le cui ferree regole non subiscono eccezioni.

Quando un imprenditore è invogliato a fare investimenti e creare occupazione non può essere preso in giro, cambiando le regole del gioco a partita aperta, perché i rischi finanziari si ripercuotono sull’intero tessuto economico della zona, accentuando la disoccupazione ed il degrado imprenditoriale.

Era quello che si stava verificando con la vicenda dei crediti d’imposta, tant’è vero che, ultimamente, il divario economico tra Nord e Sud si stava ulteriormente accentuando.

Con le recenti e positive modifiche, invece, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo politico meridionale (forse all’inizio distratto da altre vicende), finalmente, si è posto fine ad un illegittimo sopruso e, sotto certi aspetti, oggi, l’imprenditore salentino può essere meno preoccupato per il futuro.

Per un problema che si risolve, però, ancora un altro rimane aperto, sempre in tema di crediti d’imposta; quello, cioè, di coloro che nella mattinata del 13 novembre 2002 hanno correttamente fatto le compensazioni, che però sono state annullate da un improvviso decreto legge pubblicato ed entrato in vigore nel pomeriggio dello stesso giorno.

E’ una stortura che nella prossima Finanziaria deve essere assolutamente corretta, ritenendo valide tutte le compensazioni fatte nell’intera giornata del 13 novembre 2002 (e possibilmente anche nei ravvicinati giorni del 14 e 15, quando le confuse e frammentarie notizie ancora non si erano definitivamente assestate).

L’augurio è che per sanare la suddetta questione non si debba aspettare un altro anno, con il rischio di accertamenti, cartelle esattoriali e verifiche già dal prossimo autunno.

Il Governo deve confermare con i fatti, e non a parole, che lo sviluppo del Mezzogiorno si attua dando fiducia e certezza all’imprenditore, che merita rispetto non fosse altro per il coraggio avuto di investire al Sud, dove le difficoltà sociali, economiche, finanziarie e strutturali sono evidenti.

COMMENTI DI STAMPA

INTERVENTI / L'avvocato Maurizio Villani plaude al Cipe

«Crediti d'imposta vince il buon senso»

«La nota vicenda dei crediti d'imposta per gli investimenti, che da oltre un anno crea preoccupazione fra gli imprenditori, finalmente si è risolta in modo positivo.

Il Cipe ha provveduto ad innalzare la percentuale per l'utilizzazione del bonus, che passerà dall'attuale 10 per cento ad una percentuale di quasi il 49 per cento, facendo aumentare a 1.578 milioni di euro la cassa a disposizione per il 2003. Il notevole innalzamento della percentuale di compensazione è il risultato concomitante di due fattori: l'utilizzo del Fondo Unico per il Mezzogiorno e la sensibile riduzione (di quasi il cinquanta per cento) delle richieste in precedenza avanzate, soprattutto a seguito della campagna di controllo che la Guardia di Finanza e gli Uffici Finanziari stanno svolgendo in questi giorni.

La positiva soluzione della vicenda, con la speranza che in futuro non ci siano ingiustificati ripensamenti, dimostra la fondatezza delle richieste degli imprenditori salentini, più volte evidenziate sulle pagine di questo giornale.

Oltre un anno fa, infatti, imprenditori che coraggiosamente, prima dell'8 luglio 2002, avevano fatto consistenti investimenti, confidando in una precisa legge dello Stato che consentiva di beneficiare del credito d'imposta, si erano poi visti negare questo loro sacrosanto diritto.

Il blocco del credito sino al 10 aprile 2003 e, soprattutto, la possibilità di poterlo riutilizzare in sedici anni (10% per il



Maurizio Villani

2008 ed il 6% per gli anni a venire) avevano creato un tale stato di disagio tra gli imprenditori meridionali, da far perdere loro la fiducia.

«Pacta sunt servanda», i patti devono essere rispettati, dicevano correttamente i latini, e questa giusta regola deve essere rispettata soprattutto dallo Stato, che con le proprie leggi crea aspettative che non possono e non devono essere deluse, in particolare nel settore dell'economia le cui ferree regole non subiscono eccezioni.

Era quello che si stava verificando con la vicenda dei crediti d'imposta, tanto che, ultimamente, il divario economico tra Nord e Sud si stava ulteriormente accentuando.

Con le recenti e positive modifiche, invece, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e

del mondo politico meridionale (forse all'inizio distratto da altre vicende), finalmente si è posto fine ad un illegittimo sopruso. Sotto certi aspetti, oggi, l'imprenditore salentino può essere meno preoccupato per il futuro.

Per un problema che si risolve, però, ancora un altro rimane aperto, sempre in tema di crediti d'imposta; quello, cioè, di coloro che nella mattinata del 13 novembre 2002 hanno correttamente fatto le compensazioni, che però sono state annullate da un improvviso decreto legge pubblicato ed entrato in vigore nel pomeriggio dello stesso giorno.

E' una stortura che nella prossima Finanziaria deve essere assolutamente corretta, ritenendo valide tutte le compensazioni fatte nell'intera giornata del 13 novembre 2002 (e possibilmente anche nei ravvicinati giorni del 14 e 15).

L'augurio è che per sanare la suddetta questione non si debba aspettare un altro anno, con il rischio di accertamenti, cartelle esattoriali e verifiche già dal prossimo autunno.

Il Governo deve confermare con i fatti, e non a parole, che lo sviluppo del Mezzogiorno si attua dando fiducia e certezza all'imprenditore, che merita rispetto non fosse altro che per il coraggio di investire al Sud, dove le difficoltà sociali, economiche, finanziarie e strutturali sono evidenti».

Maurizio Villani

(avvocato del Foro di Lecce)

MEZZOGIORNO ■ Oggi le risorse aggiuntive dal Cipe: disponibili circa 1,5 miliardi entro il 2004

Credito d'imposta più ricco

Averna: piena soddisfazione per i bonus fiscali, ma il Governo non deve modificare la legge 488

ROMA ■ Sale a 1.578 milioni di euro la cassa a disposizione nel 2003 per il credito d'imposta sugli investimenti. Di questi 1.128 sono "nuove" risorse che si aggiungono ai 450 milioni stanziati dalla Finanziaria. La decisione verrà ratificata oggi dal Cipe, presieduto dal premier Berlusconi, e consentirà alle imprese del Sud, che avevano fatto ricorso al credito d'imposta prima dell'8 luglio, di poter scontare già quest'anno il 49% del bonus massimo. Ma c'è di più. I nuovi fondi — assicurano al ministero dell'Economia — permetteranno anche di soddisfare tutte le richieste presentate nel corso del 2003 e non appenate per carenza di risorse.

«La risposta del Governo questa volta è stata pienamente soddisfacente — ha commentato Francesco Rosario Averna, vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno — l'innalzamento del tetto del 10% inizialmente previsto e che dichiarammo inaccettabile produrrà effetti positivi sugli investimenti au-



Francesco Rosario Averna (topografica)

mentando la disponibilità delle imprese».

Ma come è stato possibile passare dal 10 al 49 per cento? «Il Fondo unico previsto dalla Finanziaria e fortemente voluto dal viceministro all'Economia, Gianfranco Micheli — ha aggiunto Averna — sta dimostrando di funzionare bene e di rispondere alle esigenze per cui è nato: ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione».

E in effetti la decisione sul bonus Sud rappresenta il primo importante esperimento del funzionamento del Fondo unico per lo sviluppo. A coprire l'incremento di risorse necessario per soddisfare i crediti d'imposta saranno 300 milioni attribuiti alla legge 488, più altre somme "prelevate" da Sviluppo Italia e da altre leggi di incentivazione. Ma attenzione: la delibera sottolinea che non si tratta

Fondazione Curella: il Sud rallenta Sardegna e Campania «tengono»

ROMA ■ Rallenta lo sviluppo nel Mezzogiorno e al loro interno alcune regioni sembrano soffrire di una incapacità progettuale maggiore. È quanto emerge da uno studio della Fondazione Curella che tiene conto di variabili economiche (occupazione, investimenti, export e natalionalità delle imprese) e settoriali (agricoltura, industria, costruzioni, commercio e turismo). Nella classifica del dinamismo economico del primo

semestre del 2003 al primo posto con 14 punti ci sono la Sardegna e la Campania. La palma per le regioni spetta all'Abruzzo che dall'ultima posizione del primo semestre 2002, quest'anno è passato al secondo posto con 11 punti. Stesso paraggio per Puglia e Calabria, mentre la Basilicata si ferma a 8. Male la Sicilia che perde ben 29 punti e va a quota zero, mentre il Molise inaugura la zona negativa con -3.

no non torni indietro sul fronte degli incentivi. «Nonostante le correzioni avvenute nell'Opel — sottolinea Averna — persistono rumori che accreditano l'ipotesi di una votata dell'Esecutivo di insediare nella Finanziaria la trasformazione degli aiuti a fondo perduto in mini: questa materia è già stata oggetto di dura contrapposizione lo scorso anno e sarebbe un suicidio politico per il Governo riproporla».

È intanto, ieri il ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, ha firmato il decreto per il bando straordinario della legge 488 destinato ad agevolare le imprese del Sud che adottano tecniche capaci di ridurre la produzione di rifiuti e dei consumi idrici e di energia. A disposizione ci sono circa 310 milioni di euro. Con altri due decreti Marzano ha dato anche il via ai programmi di investimento nelle isole minori (51,6 milioni) e all'estensione della 488 alle imprese che somministrano al pubblico alimenti e bevande.

BARBARA FIAMMERI

di uno spostamento definitivo ma di una mera anticipazione. In altre parole, poiché sia la 488 che altri interventi non riusciranno a spendere tutti i fondi assegnati per il 2003, questi verranno momentaneamente utilizzati per coprire i bonus rimasti invece a secco di liquidità. Le stesse risorse verranno già nel 2004 "restituite" alle destinazioni originarie.

A questo punto, però, le imprese si augurano che dopo questa decisione il Gover-

percentuale del 49% non è stato però solo l'incremento della cassa ma anche l'attività di accertamento condotta dall'Agenzia delle entrate e fortemente voluta da Tremonti, che ha portato all'abbattimento del 50% delle richieste. Si è infatti passati dagli oltre 4 miliardi iniziali a 2.447 milioni di euro.

Bonus investimenti, il Cipe alza il limite

ROMA ■ Sale dal 10% al 49% il tetto per il recupero del credito d'imposta sugli investimenti per le imprese al Sud.

Decolla il bonus per il Mezzogiorno con la decisione del Cipe di innalzare lo scotto fiscale destinato a questo scopo risorse allocate nel Fondo per le aree sottoutilizzate istruite presso il ministero per le Attività produttive: i contributi disponibili ammontano complessivamente a 1.148 milioni di euro, di cui 1.128 di competenza 2003 e 20 di competenza 2004.

La decisione del Cipe, come spiega una nota informativa del ministero dell'Economia, si traduce in un incremento da 10 al 49% del diritto alle compensazioni dei crediti maturati per gli investimenti

avviati prima dell'8 luglio 2002 e completati entro il 31 dicembre 2002 (compartiti il riconoscimento di crediti d'imposta per un ammontare pari a 2.447 milioni di euro), per gli investimenti avviati prima di tale data ma non completati entro il 2002 e per gli esercizi successivi, restano ferme le percentuali di compensazione indicate nel decreto ministeriale del 2 aprile 2003. L'altro principale effetto è l'eliminazione della coda delle istanze preventive prodotte do-

po l'8 luglio 2002 ma non accolte in quell'anno per esaurimento delle risorse e non pienamente soddisfatte anche dopo il loro rinnovo (compartimenti nel 2003 un ulteriore riconoscimento di crediti d'imposta pari a 302 milioni di euro).

Come ha spiegato il viceministro all'Economia, Gianfranco Micciché, questa decisione è stata resa possibile dall'utilizzazione per la prima volta del cosiddetto Fondo unico che è stato introdotto nella scorsa Finanziaria e che prevede un meccanismo di travaso di risorse tra i fondi per il

Mezzogiorno. In sostanza il ministero delle Attività Produttive ha messo a disposizione del ministero dell'Economia 300 milioni di euro, finalizzati alla legge 488 per le aree depresse e non utilizzabili prima del 31 dicembre 2003; questi fondi, che verranno restituiti dall'Economia al Map, serviranno come previsto a finanziare la legge 488 per il 2004.

Soddisfatti gli imprenditori: «per il Mezzogiorno ora siamo meno pessimisti rispetto al passato», è «certo-
menti un risultato positivo», spiega il vicepresidente di Confindustria con la delega al Mezzogiorno, Francesco Rosario Averna, anche perché questa decisione «è la dimostrazione che imprese e pubblica amministrazione possono lavorare insieme. Abbiamo lavorato insieme all'amministrazione, all'agenzia delle Entrate e al Governo al sistema dei controlli e la decisione presa è importante anche da questo punto di vista, frutto di un lavoro di trasparenza». Averna sottolinea positivamente: «abbiamo saputo dall'Agenzia delle Entrate che tutte le assunzioni fatte nel corso del 2003 godranno di questo beneficio e questo è un elemento importante che potrà dare un contributo all'occupazione nelle Regioni meridionali».

Il Cipe ha approvato anche le nuove regole per l'assunzione degli incentivi per l'autoimpiego (lavoro autonomo, franchising e microimpresa). Lo spiega un comunicato di Sviluppo Italia ricordando che grazie a questa delibera «finanziati entro il 2003 circa 14 mila nuove imprese su tutto il territorio nazionale, per un impegno complessivo di circa 650 milioni di euro ed una spesa di circa 200 milioni. L'obiettivo è di creare entro il 2005 circa 50 mila nuovi posti di lavoro autonomo».

R.R.

Possibile soddisfare le richieste 2002 in attesa

Una delibera del Cipe amplia i fondi a disposizione Tremonti-Sud al 49%

Aumenta la percentuale di copertura dei crediti d'imposta chiesti prima dell'8 luglio. Ritornano in gioco le vecchie istanze

di ALESSANDRO FULGIONE e GIUSEPPE RIPA

Passo dal 10 al 49% l'ammontare dei crediti d'imposta relativi alla Tremonti-Sud consegnati prima dell'8 luglio che possono essere utilizzati nel 2003. Tutte le istanze presentate nel 2002 e rinnovate entro il 26 febbraio saranno quindi anche se in precedenza respinte per carenza di fondi. Il quota grazie sia alla flessibilità del Fondo unico per il Mezzogiorno sia all'intervento dei contributi che hanno provveduto a sorreggere i dati originariamente fissati sulla concentrazione risorse. Lo ha stabilito una delibera adottata ieri dal Cipe.

Una delibera Cipe amplia i fondi a disposizione dei contribuenti per finanziare gli investimenti

I crediti d'imposta dal 10 al 49%

I controlli fiscali aumentano la copertura della Tremonti-Sud

DI ALESSANDRO FALCONE
E GIUSEPPE RIPA

PARMI DAL 10 AL 49% l'aumento dei contributi consegnati prima dell'8 luglio che potranno essere sfruttati nel 2003, tutte le lettere presentate nel 2002 e rinviata solo il 25 febbraio di quest'anno saranno sciolte dall'Agenzia anche se la procedura erano state respinte per carenza di fondi, ciò grazie sia alla flessibilità del Fisco sia per il Mezzogiorno sia allo stesso intervento dei contribuenti che accogliendo l'azienda dell'Agencia delle entrate hanno provveduto a correggere i dati arzigogolati inviati nella comunicazione iniziale permettendo di liberare risorse per le imprese virtuose; è questa l'importante conferma della delibera del Cipe adottata nella seduta di ieri, 23 luglio 2003.

La delibera del Cipe. Nella seduta di ieri il Cipe ha sottoscritto che proprio l'Adige autorizza dalla Finanziaria per il 2003 alle imprese di provincia l'aumento degli investimenti realizzati e il loro profilo temporale e la comunicazione agli stessi dell'entità delle compensazioni richieste ha in sostanza permesso l'impiego dei fondi messi a disposizione, consentendo all'Amministrazione di effettuare verifiche e controlli sugli investimenti realizzati. Anzi,

La Tremonti-sud prima del 18/7/2002

- I contribuenti del Mezzogiorno e del Sud al credito prima dell'8 luglio 2002 (Credito C20)
- Copertura della riduzione dei crediti fino al 31 marzo 2003
- Dichiarazioni SPANONDI con credito fino al 31 gennaio 2002 (credito C20) fino al 30 novembre 2002
- Decreto 2 aprile 2002
- Al fine dell'effettivazione immediata di supporto da un'Amministrazione appositamente istituita e l'Amministrazione dei controlli regionali come risultato del lavoro delle commissioni inviate nel 2002
- Conclusione dei 20 giorni della proroga fino al 30 luglio 2002
- Delibera Cipe 26 luglio 2002
- L'Aliquota dell'abolizione del credito aumentata dal 10% al 49%
- Eliminazione delle note delle imprese prodotte dopo l'8 luglio 2002 (non sciolte nemmeno dopo il termine per l'invio di dati)

senza alle prime verifiche sono state poste in essere verifiche volontarie effettuate dagli stessi soggetti beneficiari che hanno reso possibile selezionare più specificamente l'ammontare della effettiva e legittima richiesta. Accanto a tale operazione di ripristino delle risorse amministrative la Tremonti-Sud è stata possibile anche grazie all'effettiva azione dei Fondi per le aree sottosviluppate, previsti dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria per il 2003, che ha consentito un uso flessibile ed efficace delle risorse assegnate a tali aree, riconoscendo il loro impiego verso gli situazioni che caratterizzano le migliori imprese espresse dal mercato e strategiche l'innovazione.

In termini economici, il sovvenzionamento in applicazione dei nuovi meccanismi ha consentito, da un lato, di individuare risorse assegnate a specifiche misure di intervento a loro intitolate pari a 600 milioni di euro e, dall'altro, di riallocare tempestivamente nel 2003 ulteriori risorse, pari a 195 milioni di euro, non immediatamente utilizzabili da altri strumenti finanziati con i Fondi in questione da assegnare agli stessi settori economici beneficiari. Così, i 1.135 milioni di euro reperiti in aggiunta ai 450 milioni di euro già assegnati dalla legge finanziaria per il 2003 e l'impiego di controllo e verifica delle richieste avanzate potrà, in tempo,

dall'Agencia anche con l'aiuto dei contribuenti stessi lo assicurano da un lato l'ammontare del 10 al 49% del credito alle compensazioni dei crediti maturati per gli investimenti arrivati prima dell'8 luglio 2002 e consegnati entro il 31 dicembre 2002 comportando il riaccomodamento di crediti d'imposta per un ammontare pari a 2.447 milioni di euro. Inoltre è stato possibile grazie alle stesse risorse eliminare la coda delle lettere proventive prodotte dopo l'8 luglio 2002 non sciolte in tale anno per esaurimento delle risorse o non presentate anzitutto anche dopo il loro rinvio comportando nel 2003 un ulteriore riaccomodamento di crediti d'imposta pari a 200 milioni di euro.

I controlli dell'Agencia. Come anticipato, oltre alla possibilità di tracciare risorse non utilizzate dal Fisco viene per il Mezzogiorno, l'ammontare delle disponibilità per la Tremonti-Sud è stato possibile anche grazie all'intervento di controllabile e monitorabile parte in essere dall'Agencia delle entrate a scillo del Cipe è stato possibile anche grazie all'attività dell'Agencia delle entrate, confermando dagli stessi potenziali beneficiari. Il direttore Giuseppe Tribetti, Gianni Giannantonio, in una intervista rilasciata, su *l'Espresso*,

gli.it, il giornale telematico dell'Agencia del Mezzogiorno, l'articolo di 22 mila lettere nelle quali gli esponenti erano variati e sorvegliati gli emeri nazionali e di cui solo occasionali nelle domande per i crediti d'imposta ha consentito all'Amministrazione di aumentare la ricchezza a disposizione delle imprese sane. Sono stati infatti ricevute risposte da ben 12 mila imprese, che hanno provveduto ad autocorreggersi. Come nota, infatti, con la scadenza il 31/07 del 3 giugno scorso era stata consentita ai contribuenti che avevano maturato il credito prima dell'8 luglio 2002 la possibilità di correggere le comunicazioni effettuate ai sensi della lettera n° dell'articolo 61 della Finanziaria per il 2003. La comunicazione delle integrazioni e correzioni agli signori dati poteva però essere effettuata solo al rinvio. Sono perché le 12 mila risposte ricevute hanno in sostanza allungato la richiesta effettiva, rendendo possibile l'utilizzo della percentuale di utilizzo. Tuttavia, già prima dei risultati, l'azione preliata effettuata dal centro operativo di Potenza aveva evidenziato incoerenza contraddittoria nell'effettività dei dati che sembravano imprecisi ed erano risultati e di cui, quindi, per sempre l'indagine degli supporti degli investimenti e dei crediti d'imposta in lire sciolte in euro.

Il rafforzamento di legge. Naturalmente è il decreto legge 26 luglio 2003 ad essere inteso dalla delibera del Cipe; con tale provvedimento era stata data attuazione all'art. 60, comma 1, lettera a), della finanziaria per il 2003, in base al quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anticipatamente alla data dell'8 luglio 2002 potranno riprendere l'utilizzo del bonus solo a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'esercizio 2002 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dalle analisi di supporto comunicate da inviare all'Agencia delle entrate. Proprio sulla base di tali dati la percentuale di utilizzo era stata fissata nella misura massima del 10%, per l'esercizio 2002, e del 49% per l'esercizio successivo. Va sottolineato che la delibera del Cipe non modifica invece la percentuale relativa agli anni successivi al 2003.

CIPE / Bonus fiscale per chi investe e maggiori possibilità di assunzione per le imprese

Più soldi al Mezzogiorno

Credito d'imposta: lo sconto passa dal 10 al 49%

Roma. Il governo rilancia il fisco per il Sud, che torna al nuovo gli investimenti. Lo sconto fiscale per le imprese diventa pari al 49% già dal 2003, contro il 36% previsto in precedenza, in fondo così di 13,4 per cento. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta.

Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta.

Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta.



Tre gli strumenti previsti. Il Super-Ci- pe ha approvato anche le nuove regole per l'assunzione degli inoccupati per l'assorbimento del lavoro pubblico, l'assorbimento e l'assorbimento. Il Super-Ci- pe ha approvato anche le nuove regole per l'assunzione degli inoccupati per l'assorbimento del lavoro pubblico, l'assorbimento e l'assorbimento.

1400 milioni previste per il settore il Dna Sud, nel 2003 sono così diventati 1.350 (130 milioni di competenza per il 2004). La media di attività del Dna Sud, che consiste negli investimenti di cui sono stati approvati la prima di Confindustria, è stata quindi elevata al 49%. La convenzione torna così ad aumentare, aumentando l'offerta di riduzione delle tasse di pagare del 2003 ed evitando che l'operazione, troppo diluita nel lungo periodo appaia.

La decisione è stata presa anche grazie al fatto che l'Assessorato Regionale ha avuto una forte pressione per verificare la correttezza della convenzione di cui sono stati approvati 1400 milioni di competenza per il 2004. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta.

Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta.

Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta. Il Super-Ci- pe prevede inoltre la possibilità di accedere al credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno e che assumono nuovi dipendenti per la prima volta.

INDICE

<i>Prefazione</i>	pag.	3
1	Necessarie modifiche legislative	” 5
2	Al danno la beffa	” 9
3	Al peggio non c’è mai fine	” 11
4	Ente Scuola Edile di Taranto	” 15
5	Pro memoria -Associazione degli Industriali di Lecce del 25/11/2002	” 27
6	Sospensione del provvedimento di diniego emesso dal Centro Operativo di Pescara	” 29
7	La situazione peggiora	” 37
8	Di male in peggio	” 41
9	Ultimo atto della farsa	” 45
10	Pro memoria -Associazione degli Industriali di Lecce del 23/05/2003	” 47
11	Bisogna reagire	” 51
12	Il peggio deve ancora venire	” 55
13	Una paradossale vicenda	” 59
14	Chiarimenti ministeriali	” 63
15	P enalizzato il sud	” 73
16	I nodi che verranno al pettine	” 77
17	Associazione Piccole Imprese A.P.I. di Lecce	” 79
18	Recupero dei crediti d’imposta	” 85
19	Le principali problematiche	” 91
20	Le procedure di accertamento	” 97
21	F inalmente un po’ di luce	” 103
<i>Commenti di stampa</i>	”	105